

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 novembre 2001

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000**, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale - Parte II**, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it.
È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
<p><u>LEGGE 27 novembre 2001, n. 415.</u></p> <p><u>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani.</u> Pag. 6</p> <p><u>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</u> 26 ottobre 2001, n. 416.</p> <p><u>Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997</u> Pag. 8</p>	<p>Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p><u>DECRETO 16 novembre 2001.</u></p> <p><u>Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni</u> Pag. 18</p> <p><u>DECRETO 22 novembre 2001.</u></p> <p><u>Modifica del tasso di interesse sui libretti di risparmio postale</u> Pag. 21</p>

Ministero della sanità
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 6 agosto 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Livial», a base di tibolone, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Pag. 22

Ministero della salute

DECRETO 11 ottobre 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Hbvaxpro vaccino anti-epatite B, preparato con tecnologia da DNA ricombinante». (Decreto UAC/C n. 164/2001) Pag. 23

DECRETO 11 ottobre 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Prevenar vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito». (Decreto UAC/C n. 163/2001). Pag. 25

DECRETO 6 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Huguelet Noretto Michelle di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico Pag. 26

DECRETO 6 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Lopez Duran Milagros Del Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere Pag. 26

DECRETO 6 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gacka Barbara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere Pag. 27

DECRETO 6 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Garcia Fermin Gilberta Dora di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Pag. 28

DECRETO 6 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ozuna Brazoban Luz Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Pag. 28

DECRETO 6 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Izbicka Grazyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere Pag. 29

DECRETO 7 novembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Domperidone Teva». Pag. 29

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.c.p.a. Iri Management - Formazione e sviluppo, unità di Roma. (Decreto n. 30343). Pag. 30

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Danka Italia, unità di Longara di Calderara di Reno, Novogro di Segrate, Osmannoro Sesto Fiorentino, Roma e Torino. (Decreto n. 30344). Pag. 31

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Componenti presse, unità di Grugliasco e Pont Canavese. (Decreto n. 30345) Pag. 31

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandretto industrie, unità di Collegno. (Decreto n. 30346) Pag. 32

DECRETO 27 settembre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. S.T.S. - Società tipografica siciliana, unità di Catania. (Decreto n. 30347). Pag. 33

DECRETO 29 ottobre 2001.

Scioglimento della soc. coop. «Luigi Sturzo a r.l.», in Altamura Pag. 33

DECRETO 29 ottobre 2001.

Scioglimento della soc. coop. «Città Nuova a r.l.», in Bari. Pag. 34

DECRETO 29 ottobre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Su Paulare», in Alghero Pag. 34

DECRETO 29 ottobre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Agrotec», in Bonorva Pag. 35

DECRETO 31 ottobre 2001.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. .. Pag. 35

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 28 settembre 2001.

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2001, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431...... Pag. 36

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 29 ottobre 2001.

Disciplina dei criteri per la concessione degli aiuti sui programmi realizzati dalle unioni nazionali tra le associazioni dei produttori agricoli Pag. 37

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia.
Pag. 40

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna, Ferrara e Modena Pag. 41

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Asti e Cuneo...... Pag. 42

DECRETO 14 novembre 2001.

Ulteriori misure di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona. Pag. 42

Ministero delle attività produttive

DECRETO 8 novembre 2001.

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2000 del «settore industria» (8° bando) - Elenco delle domande inserite nella graduatoria ordinaria della regione Sicilia da agevolare con le risorse finanziarie di cui all'Asse IV, misura 4.1.1 del P.O.R. Sicilia 2000-2006 Pag. 43

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza unificata

(Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)

ACCORDO 25 ottobre 2001.

Accordo quadro ISTAT - regioni - enti locali per l'acquisizione dei dati sulle sezioni di censimento di destinazione dei movimenti pendolari al Censimento generale della popolazione 2001 Pag. 45

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 12 novembre 2001.

Rettifica di un errore materiale nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 ottobre 2001 n. 242/01. (Deliberazione n. 250/01) Pag. 46

Università di Parma

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 2001.

Modificazioni allo statuto. Pag. 46

Università di Siena

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 2001.

Modificazioni allo statuto. Pag. 47

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2001, n. 415, recante: «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani» Pag. 49

CIRCOLARI

Ministero della salute

CIRCOLARE 5 novembre 2001, n. 10.

Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Ministero degli affari esteri:**

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agente consolare onorario in Praia (Capo Verde) Pag. 68

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario di Nazareth (Israele) Pag. 68

Modifica della denominazione dell'Istituto Austriaco di cultura di Roma e Milano, in Forum Austriaco di cultura. Pag. 68

Ministero dell'interno:

Estinzione della parrocchia «S. Gallicano in Pagno», in Pagno di Sarsina Pag. 68

Estinzione dell'«Arciconfraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Muratori», in Napoli Pag. 68

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi Pag. 69

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 27 novembre 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 72

Ministero della salute:

Comunicato di rettifica concernente: estratto provvedimento UAC/II/845 del 6 dicembre 2000 della specialità medicinale «Zolistam» Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tanatril». Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Berocca Calcio e Magnesio» Pag. 73

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Orthoclone OKT3» Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ratacand plus» Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zomig». Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Azatioprina» Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trizadol». Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Symbicort» Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terbitef». Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daskil». Pag. 75

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lamisil». Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hemofil M». Pag. 76

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flumequine 50% liquida IZA» Pag. 76

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Biosol 220» Pag. 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Voren Retard» Pag. 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Voren» Pag. 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis G+ND». Pag. 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis IB multi+G+ND». Pag. 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis REO+IB+G+ND» Pag. 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis IB+G+ND» Pag. 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Gumboro»..... Pag. 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetrimoxin»..... Pag. 78

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neotardocillina 12,5»..... Pag. 78

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neopermastite» Pag. 78

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neokanapront» Pag. 78

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neogentasum 10» Pag. 78

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Family a r.l.», in Minturno Pag. 79

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Monte Campese a r.l.», in Formia..... Pag. 79

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Mediterraneo a r.l.», in Latina..... Pag. 79

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 253

**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Decreti concernenti la chiusura di gestioni liquidatorie.

Da 01A11934 a 01A11969

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 254

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2001.

Approvazione dei nuovi modelli dei bollettini per il versamento in euro sui conti correnti postali intestati all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2 nonché alle Regioni e Province autonome.

01A12667

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 novembre 2001, n. 415.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2001, N. 353.

All'articolo 1:

al comma 1, è soppressa la parola: «, 6»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.

2-bis. La violazione delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale.

2-ter. La violazione delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 247 del codice penale.

2-quater. La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro.

2-quinquies. Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro.

2-sexies. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dai commi precedenti è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantacinque giorni»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad inviare contestualmente copia delle comunicazioni pervenute ai competenti organi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «di cui al presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, commi 2, 2-quater e 2-quinqües, e all'articolo 2, comma 2,»; e le parole: «testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Le disposizioni del presente decreto-legge cessano di avere efficacia a decorrere dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. — 1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, l'esportazione di prodotti e tecnologie non compresi nell'elenco di cui all'allegato I al medesimo regolamento può essere subordinata al rilascio di autorizzazione su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno. La richiesta è inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, e comunicata agli altri due Ministeri.

2. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta, il Ministero delle attività produttive indice, entro le successive quarantotto ore, una conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate per il loro esame e comunica gli esiti della stessa all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.

3. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive ove l'operazione sia da assoggettare ad autorizzazione comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane che l'operazione di esportazione è subordinata ad autorizzazione.

4. Il Comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, è integrato con un rappresentante del Ministero delle comunicazioni. Il Ministro delle attività produttive disciplina con proprio decreto, le modalità di funzionamento del Comitato».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 695):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro dell'economia (TREMONTI), dal Ministro delle attività produttive (MARZANO) e dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) il 28 settembre 2001.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1º ottobre 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e Giunta degli affari delle Comunità europee.

Esaminata dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 2 ottobre 2001.

Esaminato dalla 3ª commissione il 9 e 16 ottobre 2001.

Esaminato in aula e approvato il 24 ottobre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1838):

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), in sede referente, il 25 ottobre 2001 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VI, e XIV.

Esaminata dalle commissione riunite il 13, 14 e 15 novembre 2001.

Esaminato in aula il 19 novembre 2001 ed approvato il 20 novembre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 695/B):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 novembre 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e Giunta degli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 e 22 novembre 2001.

Esaminato in aula e approvato il 27 novembre 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 28 settembre 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 49.

01G0477

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 2001, n. 416.

Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale è stata istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto;

Visto l'articolo 17, comma 32, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale viene stabilito che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, in data 8 maggio 1989, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, in data 12 luglio 1990, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 30 luglio 1990;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, in data 21 dicembre 1995, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento reca la disciplina della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, di cui all'articolo 17, commi da 29 a 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione.

3. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione costituiti da qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto, localizzati in un medesimo sito industriale, appartenenti ad un singolo esercente e dei quali almeno uno abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW; le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:

a) impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldamento, forni di trattamento termico;

b) impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;

c) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;

d) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;

e) reattori utilizzati nell'industria chimica;

f) batteria di forni per coke;

g) cowpers degli altiforni;

h) impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas, o da turbine a gas, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

Art. 2.

Soggetti obbligati e adempimenti

1. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui all'articolo 1.

2. I predetti esercenti devono presentare agli uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale contenente le seguenti indicazioni riferite all'anno precedente:

a) la denominazione della ditta, la sede sociale, la partita IVA, il codice fiscale e le generalità di chi la rappresenta legalmente o negozialmente;

b) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'impianto;

c) la costituzione del grande impianto di combustione nonché la descrizione e le caratteristiche dei singoli impianti;

d) la qualità e la quantità complessiva di ciascun combustibile utilizzato nel suddetto impianto, anche risultante dalla documentazione fiscale;

e) la quantità complessiva rispettivamente di SO₂ e NO_x emessa e relativa metodologia di calcolo.

3. Le emissioni in tonnellate di SO₂ e NO_x sono determinate nei modi indicati nell'allegato tecnico, parte prima, al presente regolamento.

4. L'esercente è obbligato a conservare per almeno 5 anni la documentazione attestante la veridicità della dichiarazione ed in particolare:

a) il dettaglio dei metodi di calcolo utilizzati;

b) il contenuto di zolfo in ciascuna tipologia di combustibile nonché la composizione completa dello stesso, nel caso in cui si utilizzi la formula (3) riportata nell'allegato tecnico, parte prima;

c) i consumi di combustibile, misurati o stimati, per singolo impianto;

d) i dati ottenuti da eventuali sistemi di monitoraggio in continuo;

e) i dati delle periodiche campagne di monitoraggio;

f) le curve di taratura delle emissioni di NO_x in funzione del carico o di altro parametro equivalente tipico dell'impianto in questione, ove venga utilizzato il metodo a) del punto 2.2.2 indicato nell'allegato tecnico, parte prima;

g) le ore annue di effettivo funzionamento degli impianti qualora il volume dei fumi sia misurato in continuo.

Art. 3.

Poteri e controlli

1. L'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, avvalendosi, ove occorra, degli organismi di controllo anche ambientale, verifica la congruità della dichiarazione secondo quanto riportato nell'allegato tecnico, parte seconda, al presente regolamento.

Art. 4.

Pagamento della tassa

1. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate bimestrali sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa alle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto.

2. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, dalle rate successive, ovvero sono restituite mediante rimborso.

3. In caso di cessazione dell'attività dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi. In caso di cessione dell'impianto ad altro soggetto, le rate di acconto dovute dal cessionario sono calcolate sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa alle emissioni dell'anno precedente presentata dal cedente. In caso di attivazione di un nuovo impianto le rate di acconto sono calcolate sulla base delle emissioni presunte di SO₂ ed NO_x.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2001

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 72

Allegato tecnico al regolamento recante le norme di applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x) - Art. 17, commi dal 29 al 33, della legge 27/12/97, n° 449.

Parte Prima: Modalità di calcolo delle emissioni di anidride solforosa ed ossidi di azoto.

Premessa

Le emissioni annue di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi d'azoto (NO_x, come somma di NO+NO₂), sono calcolate come prodotto del volume dei fumi emessi, nel corso dell'anno solare di riferimento, per la relativa concentrazione media. Le emissioni di anidride solforosa possono, in alternativa, nei casi di seguito specificati (par. 2.1.2) essere valutate mediante metodo stechiometrico diretto in base alla conoscenza del consumo annuo di combustibile e dello zolfo in esso contenuto.

Nel caso più generale quindi, le emissioni, espresse in tonnellate/anno, sono determinabili secondo la seguente relazione:

$$\text{Emis. (t/anno)} = \text{Conc.}_{\text{media annua}} \text{ (mg/Nm}^3\text{)} * V_{\text{fumi}} \text{ (Nm}^3\text{/anno)} * 10^{-9} \quad (1)$$

Nel caso di impianti che effettuano misure di concentrazione con sistemi di rilevamento in continuo, secondo il D.M.21/12/1995, disponendo anche di medie mensili, le emissioni sono determinabili secondo la seguente formula:

$$\text{Emis. (t/anno)} = \sum_i \text{Conc.}_{\text{media mens}} \text{ (mg/N m}^3\text{)} * V_{\text{fumi}} \text{ (N m}^3\text{/mese)} * 10^{-9} \quad (2)$$

dove l'indice *i* si riferisce ai mesi di funzionamento. (*)

Le concentrazioni da utilizzare nelle precedenti formule sono quelle normalizzate per fumi anidri al valore di ossigeno di riferimento, come previsto dalla vigente normativa ambientale (D.P.R. 203/88 art.3 c. 2 e successivi decreti d'applicazione).

Il valore delle emissioni viene limitato alle sole cifre intere, approssimando all'unità inferiore i decimali compresi fino a 0.5.

(*) Per impianti dotati di sistemi di controllo delle emissioni capaci di misurare la portata media oraria, le grandezze date possono essere riferite a tale unità.

1. Calcolo del volume di fumi emessi

Il volume dei fumi emessi può essere misurato in continuo. In caso contrario il volume dei fumi emessi può essere determinato, convenzionalmente, utilizzando le seguenti formule basate sulla composizione % in peso (sul secco) dei singoli elementi costituenti il combustibile utilizzato.

La formula, semplificata, di riferimento per il calcolo del volume unitario di fumi anidri stechiometrici a condizioni fisiche normalizzate di temperatura e pressione (0°C; 101.3 kPa), valida per percentuali in peso di azoto e ossigeno nel combustibile inferiori o uguali all'1%, è la seguente:

$$VF \text{ (Nm}^3\text{/kg)} = 8.86 * C + 20.89 * H_2 + 3.31 * S \quad (3)$$

dove VF rappresenta il volume dei fumi emessi per kg di combustibile bruciato e C, H₂, S sono i kgrammi di carbonio, idrogeno e zolfo rispettivamente contenuti in un kgrammo di combustibile.

Qualora non fossero verificate queste condizioni, si dovrà utilizzare la formula completa [*].

Per quanto riguarda i combustibili gassosi, la composizione in peso da utilizzare nelle formule presentate si deve ricavare dalla composizione molare del gas. A tal fine l'esercente dovrà tenere apposita documentazione della stessa e della relativa trasformazione in composizione elementare. Per passare al volume unitario di fumi anidri emessi con percentuale di ossigeno libero residuo pari al valore di riferimento di legge (%O_{2,ref}) per il combustibile utilizzato, si impiega la formula [**]:

$$VF_{\%O_{2,ref}} = VF * 21 / (21 - \%O_{2,ref}) \quad (4)$$

In alternativa ai metodi precedenti, si possono utilizzare i valori dei volumi unitari di fumi, per le più comuni composizioni di combustibile, riportati in tabella 1.

Il volume totale di fumi anidri normalizzati emessi, espressi in Nm³/anno, si ottiene moltiplicando il valore precedentemente determinato per il quantitativo, Q, di combustibile bruciato espresso in kg/anno, (ovvero in kg/mese nel caso di utilizzo della formula (2) o kg/ora, nel caso di utilizzo di tale unità temporale).

$$V_{fumi} = VF_{\%O_{2,ref}} * Q \quad (5)$$

Qualora si utilizzassero diversi tipi di combustibili (Q_i), il volume totale di fumi emessi V_{Tot-fumi} nel periodo considerato sarà ottenuto dalla sommatoria dei singoli contributi:

$$V_{Tot-fumi} = \sum_i VF_i \%O_{2,ref} * Q_i \quad (6)$$

Note:

[*] La formula completa per il calcolo dei volumi dei fumi emessi è la seguente:

$$VF \text{ (Nm}^3\text{/kg)} = 8.86 * C - 20.89 * H_2 - 3.31 * S + (0.8 + 7.6) * N_2 - 2.63 * O_2 \quad (3\text{-bis})$$

dove il coefficiente per l'azoto varia in funzione della forme chimiche assunte dallo stesso nei fumi in uscita. Nel caso di combustibile gassoso, per il quale si presume che l'azoto in esso contenuto non si ossidi, si assume il coefficiente 0,8. Nel caso di combustibili solidi o liquidi, per i quali l'azoto contenuto esca in forma ossidata (NO_x) si può assumere il coefficiente 7,6 nel caso di NO₂ oppure un coefficiente mediato pari a 4,76 per una composizione standard di 0,05 in NO₂ e 0,95 in NO.

[**] Il D.M. 12/7/1990 prescrive un tenore residuo di riferimento per l'ossigeno libero nei fumi anidri emessi, variabile a seconda del combustibile impiegato. In particolare si deve assumere un tenore di ossigeno del 3% nel caso di combustibili gassosi e liquidi, del 6% nel caso del carbone e 11% nel caso di altri combustibili solidi.

2. Calcolo delle concentrazioni medie

2.1 Concentrazioni di SO₂

2.1.1 Impianti dotati di monitoraggio in continuo delle emissioni

Il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME), deve consentire la rilevazione delle concentrazioni medie orarie, mensili e l'eventuale calcolo di quelle annuali, che costituiscono i valori ufficiali delle emissioni ai sensi dei D.M. 21/12/95 e D.M. 8/5/89.

Tale concentrazione viene utilizzata direttamente per il calcolo delle emissioni, secondo le formule (1) o (2).

La procedura descritta vale anche per gli impianti dotati di sistemi di abbattimento.

E' lasciata facoltà all'esercente di impiegare il sistema di calcolo diretto delle emissioni di SO₂, secondo le formule (7) e (8) seguenti.

2.1.2 Impianti non dotati di monitoraggio in continuo delle emissioni

a) Impianti non dotati di sistemi di abbattimento

Le determinazioni delle emissioni di SO₂ in t/anno, sono eseguite mediante calcoli stechiometrici sulla base dei consumi del singolo combustibile Q_i (kg/anno) e del relativo tenore di zolfo S_i %, mediante la formula:

$$\text{Emis. (t/anno)} = \sum_i 2 * S_i \% * Q_i * 10^{-5} \quad (7)$$

E' lasciata facoltà all'esercente di applicare un fattore di riduzione per tener conto di eventuali fenomeni di assorbimento, a condizione di fornire l'evidenza oggettiva (riferimenti bibliografici o sperimentali) dell'applicabilità dello stesso.

b) Impianti dotati di sistemi di abbattimento

b1) Utilizzazione del coefficiente di abbattimento

Le emissioni calcolate con il metodo stechiometrico della lettera precedente mediante la formula (7) applicata su base mensile, sono ridotte in base alla efficienza percentuale mensile (Effm,%) del sistema di abbattimento, secondo la formula:

$$\text{Emis. (t/anno)} = \sum_i \text{Emis. (t / mese)} * (100 - \text{Effm, \%}) / 100 \quad (8)$$

per i che va da 1 a 12.

L'efficienza Effm,% è il valore misurato con frequenza mensile in condizioni rappresentative di funzionamento dell'impianto, attraverso le misure delle concentrazioni a monte (Conc_{me}) ed a valle (Conc_{uc}) del sistema stesso, secondo la formula:

$$\text{Effm, \%} = 100 * (\text{Conc}_{me} - \text{Conc}_{uc}) / \text{Conc}_{me} \quad (8 - \text{bis})$$

In alternativa si può assumere il valore minimo di efficienza sotto il quale in base alla specifica tecnica si deve rigenerare il sistema di abbattimento.

b2) Misure discontinue delle concentrazioni di SO₂ al camino

In alternativa all'utilizzazione del coefficiente di abbattimento, si può ricorrere a misure di concentrazione al camino, con frequenza mensile, in condizioni rappresentative di funzionamento dell'impianto, da utilizzare in formula (2).

2.2 Concentrazione di NO_x

2.2.0 Interpretazione per le misure di concentrazioni di NO_x

Gli impianti di combustione emettono in atmosfera NO + NO₂=NO_x. Nelle misure di concentrazione eseguite secondo quanto previsto dal D.M. 21/12/95, esse sono espresse come NO₂ equivalente.

Ai fini del calcolo fiscale previsto ai sensi della legge 449/97, tenendo conto che la distribuzione percentuale in volume degli ossidi emessi è generalmente 95% NO e 5% NO₂ (*), si può determinare la concentrazione reale di NO+NO₂, mediante l'applicazione della formula:

$$\text{NO}_x = (\text{NO}_{2\text{equiv.}} * 0.95) / 1.53 + \text{NO}_{2\text{equiv.}} * 0.05 \quad (9)$$

Nel caso in cui risultino disponibili le concentrazioni misurate espresse in NO equivalente, si utilizzerà la formula:

$$\text{NO}_x = \text{NO}_{\text{equiv.}} * 0.95 + \text{NO}_{\text{equiv.}} * 0.05 * 1.53 \quad (10)$$

(*) Nel caso in cui l'esercente ritenga non applicabile detta distribuzione è a sua scelta possibile definirne una diversa previa dimostrazione dell'applicabilità.

2.2.1 Impianti dotati di monitoraggio in continuo delle emissioni

La concentrazione media (oraria, mensile o annua) di NO_2 fornita da SME, corretta secondo le precisazioni contenute nel precedente paragrafo, in NO_x , viene utilizzata direttamente per il calcolo delle emissioni, secondo le formule (1) o (2).

La procedura descritta vale anche per gli impianti dotati di sistemi di abbattimento.

2.2.2 Impianti non dotati di monitoraggio in continuo delle emissioni di NO_x

a) Impianti non dotati di sistemi di abbattimento

In questo caso, essendo impossibile effettuare un calcolo stechiometrico, poiché la formazione di NO_x è influenzata da vari fattori, si calcolerà la concentrazione media emessa, sulla base di campagne di analisi delle emissioni, eseguite al camino nelle diverse condizioni di carico dell'impianto, dal carico minimo a quello nominale di funzionamento al 100%.

a1) Metodo di riferimento

Il metodo consiste nel riportare in grafico le concentrazioni di NO_x in funzione del fattore di carico (*) alle condizioni di 50 % e 100 % secondo un andamento del tipo in figura 1.




Figura 1

Tale curva sarà quindi utilizzata per stimare la concentrazione media annuale di ossidi di azoto in funzione del fattore di carico medio annuo dell'impianto.

Ciò fatto, l'emissione di NO_x viene calcolata secondo le formule (1) o (2).

Nel caso si utilizzassero più tipi di combustibili, l'esercente dovrà determinare più curve di carico e procedere al calcolo delle emissioni mediante sommatoria delle concentrazioni medie del periodo, determinate in base al fattore di carico ed al tipo di combustibile usato, moltiplicate per il volume dei fumi emessi nello stesso periodo.

$$\text{Emis. (t/anno)} = \sum_i \text{Conc}_i (\text{mg/Nm}^3) * V_{i-\text{fumo}} (\text{Nm}^3) * 10^{-9} \quad (11)$$

Dove:

i = numero di periodi dell'anno con utilizzo dello stesso combustibile

Conc_i = Concentrazione media del periodo i -esimo, per combustibile e per fattore di carico di impianto (dedotta dalle curve di taratura)

$V_{i-\text{fumo}}$ = Volume di fumi emessi nel periodo i -esimo

(*) Per fattore di carico si intende il rapporto tra l'energia effettivamente prodotta nel periodo di osservazione e la energia producibile calcolata in base alla potenza nominale di impianto.

a2) Metodo speditivo

Un metodo alternativo al precedente è quello di determinare le emissioni di NO_x utilizzando per il calcolo delle emissioni secondo le formule (1) o (2), le concentrazioni corrispondenti ai limiti massimi in vigore per l'impianto e per il tipo di combustibile impiegato o riportati nelle autorizzazioni alle emissioni di impianto in ottemperanza al DPR 203/88, moltiplicate per il fattore di carico riferito al periodo di osservazione.

b) Impianti dotati di sistema di abbattimento**b1) Utilizzazione del coefficiente di abbattimento**

Le emissioni calcolate con i metodi della lettera a) precedente su base mensile, sono ridotte in base alla efficienza percentuale mensile (Effm,%) del sistema di abbattimento, secondo la formula:

$$\text{Emis. (l/anno)} = \sum_i \text{Emis.}_i \cdot (t / \text{mese}) \cdot (100 - \text{Effm, \%}) / 100 \quad (12)$$

per i che va da 1 a 12.

L'efficienza Effm,% è il valore misurato con frequenza mensile in condizioni rappresentative di funzionamento dell'impianto (vedi formula 8-bis).

In alternativa si può assumere il valore minimo di efficienza sotto il quale in base alla specifica tecnica si deve rigenerare il sistema di abbattimento.

b2) Misure discontinue delle concentrazioni di NO_x al camino

Si può ricorrere a misure di concentrazione al camino, con frequenza mensile, in condizioni rappresentative di funzionamento dell'impianto, da utilizzare poi nella formula (2).

3 Particolari tipologie di emissioni**3.1 Emissioni da raffinerie di petrolio e da impianti petrolchimici.****3.1.0 Premessa**

Questa tipologia di impianti è caratterizzata da un elevato numero di apparecchiature di combustione, da diverse tipologie di combustibili, in gran parte autoprodotti (compreso il gas di raffineria), da una elevata integrazione termica e funzionale degli impianti, da bruciatori policombustibile, da limiti di legge imposti sul totale delle emissioni, da effluenti di vari impianti che confluiscono in un unico camino, dalla presenza di analizzatori in continuo solo su alcuni punti di emissione.

3.1.1 Calcolo del volume dei fumi

Il volume dei fumi da utilizzare per il calcolo delle emissioni è quello corrispondente al consumo complessivo annuale/mensile dei combustibili negli impianti soggetti al campo di applicazione della tasa.

Il volume dei fumi potrà essere misurato in continuo o calcolato con la metodologia di cui al punto 1, inclusi i riferimenti alla tabella I.

3.1.2 Calcolo delle emissioni di SO₂

Le emissioni totali di SO₂ (tonnellate annue) verranno determinate, secondo le tipologie di impianto, sommando i singoli contributi derivanti da:

i) emissioni provenienti da impianti non dotati di sistemi di abbattimento della SO₂ e non dotati di analizzatori in continuo, determinate stechiometricamente, mediante la formula (7):

ii) emissioni provenienti da impianti dotati di analizzatori in continuo, ed eventualmente di sistemi di abbattimento della SO₂, determinate come descritto al punto 2.1.1;

iii) emissioni provenienti da impianti non ricadenti nei casi sopracitati, calcolate moltiplicando la concentrazione corrispondente al valore limite di emissione previsto, dal DM 12/07/1990 o dai decreti autorizzativi specifici, per il volume dei fumi soggetti al campo di applicazione della tassa.

$$\text{Emis. totali (t/anno)} = \text{SO}_{2i} + \text{SO}_{2ii} + \text{SO}_{2iii} \quad (13)$$

3.1.3 Calcolo delle emissioni di NO_x

i) Qualora, per determinati impianti, l'esercente disponga di misure di concentrazione (in continuo o in discontinuo), rappresentative, almeno su base annua, delle condizioni di funzionamento di tali impianti, le emissioni da essi provenienti saranno determinate moltiplicando la concentrazione misurata C_m, intesa come valore medio nel caso di più misure, per il volume di fumi provenienti da tali impianti V_m:

ii) Qualora esistano limiti specifici per determinati impianti riportati nei decreti autorizzativi, le emissioni possono venire calcolate moltiplicando la concentrazione riportate nei decreti autorizzativi C_a, per i volumi di fumi provenienti da tali impianti V_a:

iii) Qualora per determinati impianti, non siano disponibili né misure né limiti specifici riportati nei decreti autorizzativi, le emissioni saranno calcolate moltiplicando le concentrazioni C_l corrispondenti al valore limite previsto dal D.M. 12/07/90, per il volume dei fumi proveniente da tali impianti V_l.

Le emissioni totali di NO_x in tonnellate/anno, verranno determinate, secondo le tipologie di impianto, sommando i contributi derivanti dai punti i), ii) ed iii).

$$\text{Emissioni totali (t/anno)} = \sum_i C_{mi} * V_{mi} + \sum_j C_{aj} * V_{aj} + \sum_k C_{lk} * V_{lk} \quad (14)$$

dove:

- V_{mi} rappresenta l'i-esimo dei volumi dei fumi per i quali è disponibile la concentrazione misurata C_{mi};
- V_{aj} rappresenta il j-esimo dei volumi dei fumi corrispondenti al limite di concentrazione specifico C_a (relativo a decreto autorizzativo o altra prescrizione);
- V_{lk} rappresenta il k-esimo dei volumi dei fumi a cui si applica il limite di concentrazione di legge C_l (DPR 303/88 - D.M. 12/7/90).

3.2 Emissioni derivanti da impianti che non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88.

Questa tipologia riguarda essenzialmente gli impianti ausiliari, o assimilati tali, localizzati all'interno dei grandi impianti di combustione ed individuati ai sensi del D.P.C.M. 21/7/89 e del D.P.R. 25/7/91.

Per la determinazione delle loro emissioni si conteggia il combustibile da essi utilizzato in aggiunta ai consumi dell'impianto al quale sono asserviti.

Nel caso di impianto ausiliario comune a più impianti, i consumi sono ripartiti in parti proporzionali alle potenze nominali degli stessi.

Parte Seconda: criteri di controllo

Criteri per la verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria della correttezza dei dati dichiarati

1. La verifica della correttezza dei dati sui volumi, si effettua sulla base dell'applicazione delle formule di cui alla parte prima o della tabella 1 del presente Allegato tecnico, relativamente ai quantitativi e al tipo di combustibile utilizzato.
2. Per la verifica della correttezza dei dati dichiarati relativamente ai valori di concentrazione, si effettuano delle campagne di misura al camino contestualmente alle misure di consumo di combustibile, ovvero:
 - nel caso di misurazioni in continuo, si utilizzano i risultati forniti da SME (sistema monitoraggio emissioni);
 - nel caso di assenza di misurazioni in continuo, si utilizzano i risultati di periodiche campagne di misura condotte in presenza degli organi preposti al controllo ambientale.

Ai fini della valutazione delle procedure di determinazione e gestione dei dati sulle emissioni oggetto del presente decreto, potranno essere ritenute valide, purché congruenti con i requisiti previsti nella prima parte del presente Allegato tecnico, la documentazione prodotta e le procedure:

- concordate con l'Autorità di controllo ambientale competente e certificate da Enti accreditati;
- volontariamente adottate da parte degli esercenti gli impianti nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale che abbia ottenuto la certificazione secondo standard internazionali (ISO 14001) o la registrazione secondo il regolamento EMAS.

L'Amministrazione finanziaria effettua verifiche del contenuto di zolfo nel combustibile, campionando i serbatoi interessati, secondo modalità e periodicità da essa stabiliti.

Per la stima dell'efficienza degli impianti di abbattimento, si fa riferimento alla documentazione tecnica di collaudo degli impianti ed alle misure effettuate ai fini del rispetto delle prescrizioni della normativa ambientale.

3. Ai fini di quanto espresso nei punti 2.1.2 b2) e 2.2.2 b2) e 3.1.3 della parte prima del presente Allegato tecnico, per condizioni rappresentative di funzionamento dell'impianto si intendono quelle corrispondenti al funzionamento stabile ad una potenza non inferiore al 50 % della potenza nominale, e comunque escludendo le fasi di avviamento o arresto dell'impianto.
In tali condizioni, l'emissione va verificata in base alle misure di concentrazione corrette per tenere conto del rapporto tra i fattori di carico e con riferimento al combustibile utilizzato. I valori di concentrazione ricavati, confrontati eventualmente con i risultati dell'ultimo controllo effettuato dagli organi preposti, sono presi a riferimento per la dichiarazione annuale, tenendo conto delle rispettive condizioni d'impianto.

TABELLA N° 1

Tabella 1 - Valori di riferimento per tipologia di combustibile

Tipo di combustibile	Ossigeno di riferimento nei fumi secchi %	Volume fumi secchi riportati all'ossigeno di riferimento	
		Nm ³ /kg	Nm ³ /STDm ³
Olio combustibile BTZ (S ≤ 1%)	3	11.76	
Olio combustibile MTZ (1 < S ≤ 2%)	3	11.67	
Olio combustibile ATZ (2 < S ≤ 3%)	3	11.63	
Altri oli combustibili	3	12.00	
Greggio di petrolio	3	12.10	
Gasolio	3	12.00	
Gas naturale (1)	3	13.70	9.50
Gas di raffineria	3	14.00	
Orimulsion	3	7.89	
Carbone	6	9.86	
Coke di petrolio BTZ (≤1% S)	11	20.00	
Coke di petrolio ATZ (>1% S)	11	19.00	
Lignite	11	9.00	

Nota:

(1) La densità di riferimento del gas naturale è stata assunta pari a 0,69 Kg/STDm³

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti avente valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17 commi 29 e 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«A decorrere dal 1° gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.

(Omissis).

Ai fini dell'accertamento della tassa si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione».

— Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, esclusa quella sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— Il decreto ministeriale 8 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1989, n. 124) disciplina la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

— Il decreto ministeriale 12 luglio 1990 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio) disciplina le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.

— Il decreto ministeriale 21 dicembre 1995 (in *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1996, n. 5) disciplina i metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 30, 31, 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

«30. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente.

31. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto.

(*Omissis*).

33. Per il ritardato versamento della tassa si applicano l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per l'omesso pagamento della tassa si applica, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi dal 29 al presente e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 50 del predetto testo unico.»

— Per i commi 29 e 32 vedasi le relative note alle premesse.

01G0473

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 2001.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro per le finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno abbia validità annuale;

Visto l'art. 3, lettera *a*), della citata legge n. 762 del 1973, con il quale è stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare sulla benzina e da ultimo l'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, con il quale la misura stessa è stata elevata a lire 450 al litro, nel limite massimo;

Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e, nel contempo, sopprime il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero delle finanze;

Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 190 del 18 settembre 2001, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

Considerato che la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attività degli uffici provinciali industria, commercio e artigianato (U.P.I.C.A.) non ha formulato osservazioni sull'entità dei valori medi dei prezzi indicati nella suddetta deliberazione relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel comma 2, dell'art. 2 della legge n. 762 del 1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b*) della medesima legge;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2002;

Ritenuto che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della citata legge n. 221 del 1976 e nell'art. 10 della legge n. 80 del 1991, è opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina senza piombo in lire 400 al litro nonché di stabilire in lire 15 al litro per il gasolio e per il petrolio la misura del tributo di cui trattasi. Si ritiene, altresì, di confermare la misura del medesimo diritto speciale, indicata nel decreto ministeriale del 6 dicembre 2000, per quanto concerne gli oli combustibili;

Ritenuto che occorre eliminare il riferimento alla benzina super contenuto nella predetta delibera del comune di Livigno n. 190 del 18 settembre 2001, atteso che a decorrere dal 1° gennaio 2002 non è più consentita l'immissione sul mercato di benzina contenente piombo, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, concernente il regolamento recante recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla quantità della benzina e del combustibile diesel;

Ritenuto che, per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione;

1) Olio combustibile fluido:

- a) superiore a 3' E - L. 4.000 al q.le - euro 2,07;
b) fino a 5' E - L. 3.500 al q.le - euro 1,81.

2) Olio semifluido e denso:

- a) da 5' fino a 7' E - L. 4.300 al q.le - euro 2,22;
b) superiore a 7' E - L. 4.000 al q.le - euro 2,07.

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa apportate da ultimo dall'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, viene stabilita in lire 400 al litro per la benzina senza piombo, in lire 15 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicilate disposizioni legislative per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002.

L'Ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 16 novembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO A

Prezzi medi e misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del comune di Livigno.

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto lire	€	Aliquota %
<i>Olio lubrificante per autovetture (al kg):</i>			
a) Fiat multigrado 15 w/40	12.000	6,20	4
Fiat Selenia 10w/40	15.000	7,75	4
Fiat HPX Sintetico	12.000	6,20	4
Fiat Selenia TD	13.000	6,71	4
b) Agip Sintesis	15.000	7,75	4
Agip FI-Supermotoroil	14.000	7,23	4
Agip HD	13.000	6,71	4
Agip Sigma Turbo D	15.000	7,75	4
Agip Super diesel	14.000	7,23	4

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto lire	€	Aliquota %
c) Esso Ultron (Sint.)	14.000	7,23	4
Esso Ultra	9.000	4,65	4
Esso Special Diesel (Uniflo)	7.500	3,87	4
d) Shell Helix Plus	15.500	8,01	4
Shell Helix Standard	11.500	5,94	4
Shell Helix Diesel Plus	15.500	8,01	4
Shell Helix Ultra (sintetico)	21.500	11,10	4
Shell Selenia Super	15.000	7,75	4
Sbeli Selenia Diesel	15.500	8,01	4
1) <i>Tabacchi:</i>			
1.1. Nazionali lavorati: pacchetto da 20 sigarette	2.600	1,34	14
1.2. Esteri lavorati: pacchetto da 20 sigarette	3.600	1,86	14
2) <i>Liquori e acqueviti in bottiglia originale (a bottiglia):</i>			
2.1. Whisky, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati	23.000	11,88	3
2.2. Whisky invecchiato fino a 12 anni cognac invecchiato e brandy riserva	37.000	19,11	3
2.3. Whisky invecchiato oltre 12 anni	65.000	33,57	3
2.4. Cognac invecchiato ultra	87.000	44,93	3
3) <i>Articoli sportivi:</i>			
3.1. Sci da discesa	525.000	271,14	3
3.2. Sci da fondo	255.000	131,70	3
3.3. Attacchi	190.000	98,13	3
3.4. Scarponi	310.000	160,10	3
3.5. Bastoncini	34.000	17,56	3
3.6. Sacche portasci e zaini professionali	150.000	77,47	3
3.7. Sacche portasci e zaini sportivi	70.000	36,15	3
3.8. Sci da discesa - amatoriali	275.000	142,03	3
3.9. Scarpe da ginnastica-palestra tela	95.000	49,06	3
3.10. Marsupi	28.000	14,46	3
3.11. Sacchi a pelo	140.000	72,30	3
4) <i>Profumi e prodotti di bellezza (a confezione):</i>			
4.1. Essenze - a oncia - 30 g	230.000	118,79	4
4.2. Acque da colonia e lavande flacone da 80 a 120 g	75.000	38,73	4
4.3. Smalti, rossetti e cipria	24.000	12,39	4
4.4. Sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopo bagno	39.000	20,14	4
4.5. Creme per la pelle, tubetti o vasetti	45.000	23,24	4
4.6. Prodotti alcolici, dopobarba	42.000	21,69	4
4.7. Saponi fini solidi	21.000	10,85	4
4.8. Saponi per barba e shampoo	26.000	13,43	4
4.9. Latte e tonici	27.000	13,94	4
5) <i>Apparecchi fotografici e proiettori (cadauno):</i>			
5.1. Macchine fotografiche professionali	970.000	500,96	2
5.2. Macchine fotografiche semiprofessionali	730.000	377,01	2

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto lire	€	Aliquota %	Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto lire	€	Aliquota %
5.3. Macchine fotografiche da dilettanti	350.000	180,76	2	7.9. Pellicce di altre pelli pelo non pregiato (conf. lungo)	1.000.000	516,46	10
5.4. Dia - Proiettori	280.000	144,61	2	7.10. Pellicce di altre pelli pelo non pregiato (conf. corto)	800.000	413,17	10
5.5. Macchine fotografiche dilettanti economiche	150.000	77,47	2	7.11. Cappotti in pelle di montone e similari uomo e donna (cadauno)	900.000	464,81	5
5.6. Videocamera compact lux	1.800.000	929,62	2	7.12. Giubbotti in pelle di montone e similari uomo e donna (cadauno)	650.000	335,70	5
5.7. Videocamera compact standard	900.000	464,81	2	7.13. Pelli da pelliccia al Kg.	650.000	335,70	5
5.8. Videoregistratori lux	800.000	413,17	2	7.14. Pellicce sintetiche (conf. lungo)	700.000	361,52	5
5.9. Flash	280.000	144,61	2	7.15. Pellicce sintetiche (conf. corto)	500.000	258,23	5
5.10. Obiettivi, binocoli, cannocchiali lux	430.000	222,08	2	7.16. Interni di pelliccia	500.000	258,23	5
5.11. Obiettivi, binocoli, cannocchiali standard	200.000	103,29	2				
5.12. Videoregistratore standard	420.000	216,91	2	8) <i>Pelletteria (cadauno):</i>			
6) <i>Apparecchi radio e televisori (cadauno):</i>				8.1. Valigie e borsoni in tessuto	220.000	113,62	5
6.1. Radio con MF standard	80.000	41,32	2	8.2. Valigie e borsoni in pelle	400.000	206,58	5
6.2. Radio con MF e registratore-riproduttore standard	220.000	113,62	2	8.3. Borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo serpente e lucertola	800.000	413,17	5
6.3. Caricatori CD - cassette	330.000	170,43	2	8.4. Borse alta moda firmate in pelle	320.000	165,27	5
6.4. Autoradio con registratore-riproduttore standard	220.000	113,62	2	8.5. Borse in renna, antilopi, daino, cinghiale ed altre pelli pregiate	250.000	129,11	5
6.5. Televisori in bianco e nero	150.000	77,47	2	8.6. Borse in pelli non pregiate	200.000	103,29	5
6.6. Televisori a colori fino a 15"	330.000	170,43	2	8.7. Borse in tessuto	120.000	61,97	5
6.7. Registratori	90.000	46,48	2	8.8. Borse in tessuto plastificato firmate	270.000	139,44	5
6.8. Walkman e riproduttori	50.000	25,82	2	8.9. Cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate	130.000	67,14	5
6.9. Ricetrasmittenti standard	350.000	180,76	2	8.10. Cinture e borsellini in pelle tessuto o altre fibre	80.000	41,32	5
6.10. Monitor	330.000	170,43	2	8.11. Guanti in pelle	100.000	51,65	5
6.11. Compo Hi-Fi	480.000	247,90	2	8.12. Guanti in altre fibre	60.000	30,99	5
6.12. Televisori colori oltre 15"	730.000	377,01	2	8.13. Cappelli in pelle	80.000	41,32	5
6.13. Videolettori-lettori CD	290.000	149,77	2	8.14. Calzature in pelli o cuoio	210.000	108,46	5
6.14. Autoradio con registratore-riproduttore medio	480.000	247,90	2	8.15. Valigie e borsoni in altri materiali	330.000	170,43	5
6.15. Walkman + radio	110.000	56,81	2	8.16. Calzature in tessuto	100.000	51,65	5
6.16. CD portatile	200.000	103,29	2	8.17. Beauty-case-valigette 24 h	200.000	103,29	5
6.17. Radio MF Lux	200.000	103,29	2	8.18. Borse in altri materiali	180.000	92,96	5
6.18. Radio MF con Reg. Riproduttore Lux	460.000	237,57	2	9) <i>Tessuti (a metro lineare):</i>			
6.19. Autoradio con Reg. Riproduttore Lux	720.000	371,85	2	9.1. Tessuto in lana	30.000	15,49	5
6.20. Ricetrasmittenti Lux	680.000	351,19	2	9.2. Tessuto in cotone	28.000	14,46	5
6.21. TV tascabile LCD	300.000	154,94	2	9.3. Tessuto in lino	35.000	18,08	5
6.22. Telefoni portatili lux	350.000	180,76	2	9.4. Tessuto in seta	40.000	20,66	5
6.23. Registratori digitali	450.000	232,41	2	9.5. Tessuto sintetico	38.000	19,63	5
6.24. Telefoni portatili standard	160.000	82,63	2	10) <i>Articoli di vestiario confezionati (a capo):</i>			
6.25. Radio MF con registratore - riproduttore medio	120.000	61,97	2	10.1. Impermeabile per uomo	600.000	309,87	3
7) <i>Pellicceria:</i>				10.2. Completo invernale per uomo	750.000	387,34	3
7.1. Pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. lungo)	15.000.000	7746,85	15	10.3. Completo estivo per uomo	700.000	361,52	3
7.2. Pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. corto)	13.000.000	6713,94	15	10.4. Cappotto e mantella per uomo	800.000	413,17	3
7.3. Pellicce di lontra e lince (conf. lungo)	7.000.000	3615,20	15	10.5. Cappotto e mantella per donna	820.000	423,49	3
7.4. Pellicce di lontra e lince (conf. corto)	5.000.000	2582,28	15	10.6. Soprabito primaverile o impermeabile per donna	600.000	309,87	3
7.5. Pellicce di visone (conf. lungo)	4.000.000	2065,83	15	10.7. Abito completo per ragazzi	200.000	103,29	3
7.6. Pellicce di visone (conf. corto)	3.000.000	1549,37	15	10.8. Cappotto invernale per ragazzi	250.000	129,11	3
7.7. Pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf. lungo)	1.500.000	774,69	10	10.9. Gonna di lana	200.000	103,29	3
7.8. Pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf. corto)	1.000.000	516,46	10	10.10. Gonna di cotone	170.000	87,80	3
				10.11. Pantaloni	160.000	82,63	3
				10.12. Camicie uomo	120.000	61,97	3
				10.13. Camicette donna	120.000	61,97	3
				10.14. Camicie ragazzo	60.000	30,99	3
				10.15. Camicette seta donna	190.000	98,13	3

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto lire	€	Aliquota %
10.16. Giacche a vento unisex	280.000	144,61	3
10.17. Completo lana donna	580.000	299,55	3
10.18. Giacca e giubbotto in cotone	370.000	191,09	3
10.19. Giacca e giubbotto in lana	490.000	253,06	3
10.20. Cravatte, sciarpe	70.000	36,15	3
10.21. Tute da sci	430.000	222,08	3
10.22. Abito cotone donna	250.000	129,11	3
10.23. Bluse cotone	150.000	77,47	3
10.24. Giacca e giubbotto in altre fibre	330.000	170,43	3
10.25. Tute sportive	160.000	82,63	3
10.26. Pantaloni ragazzo	70.000	36,15	3
10.27. Giacca/giubbotto ragazzo	150.000	77,47	3
10.28. Giacconi lana	530.000	273,72	3
10.29. Giacconi cotone	450.000	232,41	3
10.30. Giacconi altre fibre	430.000	222,08	3
10.31. Giubbotti giacche in pelle	580.000	299,55	3
10.32. Gonne in pelle	250.000	129,11	3
10.33. Tutine-abitini cotone bambini	70.000	36,15	3
<i>11) Maglierie e filati (a capo):</i>			
11.1. Maglia, felpe, polo, e gilet di cotone	120.000	61,97	3
11.2. Maglia, gilet di lana	180.000	92,96	3
11.3. Maglia di lana per ragazzi	100.000	51,65	3
11.4. Maglia in cotone per ragazzi	70.000	36,15	3
11.5. Maglie in cachemire, cammello e alpaca	500.000	258,23	3
11.6. Filati di lana (al Kg.)	100.000	51,65	3
11.7. Berretti di lana	30.000	15,49	3
11.8. Pantofole lana	40.000	20,66	3
11.9. Cappelli cotone	35.000	18,08	3
11.10. Cappelli lana	80.000	41,32	3
11.11. Fasce paraorecchi	20.000	10,33	3
11.12. Guanti lana	35.000	18,08	3
<i>12) Biancheria (a capo):</i>			
12.1. Pigiama e camicie da notte	100.000	51,65	3
12.2. Maglie e canottiere	35.000	18,08	3
12.3. Slip	20.000	10,33	3
12.4. Reggiseni	40.000	20,66	3
12.5. Calze lana	15.000	7,75	3
12.6. Calzini uomo	11.000	5,68	3
12.7. Collant	9.000	4,65	3
12.8. Plaid-coperte lana	130.000	67,14	3
12.9. Vestaglie	130.000	67,14	3
12.10. Piumoni	600.000	309,87	3
12.11. Lenzuola	50.000	25,82	3
12.12. Tovaglie	70.000	36,15	3
12.13. Copripiumoni	130.000	67,14	3
12.14. Asciugamani	25.000	12,91	3
12.15. Federe	15.000	7,75	3
12.16. Boxer	25.000	12,91	3
12.17. Body	55.000	28,41	3
12.18. Calzamaiglia	45.000	23,24	3
12.19. Accappatoi	120.000	61,97	3

01A12734

DECRETO 22 novembre 2001.

Modifica del tasso di interesse sui libretti di risparmio postale.**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il libro III, titolo I, capo V, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Visto il titolo V del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, e successive modificazioni;

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane. (Deliberazione n. 244/1997)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 2, comma 2, che stabilisce, tra l'altro, che le condizioni dei libretti di risparmio postale sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, e l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, recante: «Regolamento per il rilascio da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché a denaro versato presso i medesimi uffici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 533, recante: «Regolamento concernente l'attuazione del servizio della carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore (postcard o portafoglio elettronico)»;

Visto il decreto 17 ottobre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: «Nuove misure dei tassi di interesse sui libretti di risparmio postale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 2001;

Preso atto che non sono stati ancora adottati i decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale, per cui, a norma dell'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, continuano ad applicarsi, per quanto non espressamente previsto dal medesimo decreto, le disposizioni recate dal citato testo unico delle disposizioni

legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dal suo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Ritenuto di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi d'interesse sui libretti di risparmio postale;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

Tassi di interesse sui libretti di risparmio

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore ordinari, sul portafoglio elettronico, nonché sui libretti della serie speciale «italiani all'estero» è fissato nella misura del 2,75 per cento lordo in ragione d'anno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A12768

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 6 agosto 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Livial», a base di tibolone, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 con cui si è proceduto alla riclassificazione dei

medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89, del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Livial», a base di tibolone, della N.V. Organon, con sede in Oss. (Olanda), rappresentata in Italia, dalla Organon Italia S.p.a., con sede in Roma, nella forma farmaceutica e confezione di seguita riportata: «2,5 mg compresse» 30 compresse, A.I.C. n. 028035018, risulta classificata in classe «C»;

Visto l'atto di conferimento dell'incarico di rappresentanza assegnato dalla N.V. Organon alla Organon Italia S.p.a.;

Vista la domanda del 2 giugno 2000, integrata in data 21 giugno 2000, con la quale la Organon Italia S.p.a., in qualità di rappresentante per l'Italia della N.V. Organon, ha chiesto per la specialità medicinale denominata «Livial» nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata la riclassificazione in classe «A» al prezzo medio europeo ridotto del 15%, secondo il disposto dell'art. 70, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998;

Viste la propria deliberazione, adottata, nella seduta del 6 giugno 2001, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale denominata «Livial», nella confezione «2,5 mg compresse» 30 compresse, con applicazione del prezzo medio europeo ridotto del 15%;

Vista la nota prot. 800/Uff. XI/Cipe/1317, del 30 maggio 2001, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico, della specialità medicinale «Livial» nella confezione sopra citata;

Vista la nota prot. n. 0026033 del 21 giugno 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., comunica che il prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., della specialità medicinale «Livial» è di L. 50.500, per la confezione «2,5 mg compresse» 30 compresse. Detto prezzo è ottenuto dall'applicazione dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata LIVIAL, a base di tibolone, della N.V. Organon, con sede in Oss. (Olanda), rappresentata in Italia, dalla Organon Italia S.p.a., con sede in Roma, nella forma farmaceutica e confezione di seguito riportata: «2,5 mg compresse» 30 compresse, A.I.C. n. 028035018, è classificata in classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico L. 50.500, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 260

01A12562

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 ottobre 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Hbvaxpro vaccino anti-epatite B, preparato con tecnologia da DNA ricombinante». (Decreto UAC/C n. 164/2001).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Hbvaxpro vaccino anti-epatite B, preparato con tecnologia da DNA ricombinante» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/183/001 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

EU/1/01/183/002 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita;

EU/1/01/183/003 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 10 siringhe preriempite;

EU/1/01/183/004 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita senza ago;

EU/1/01/183/005 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 10 siringhe preriempite senza ago;

EU/1/01/183/006 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 25 siringhe preriempite senza ago;

EU/1/01/183/007 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

EU/1/01/183/008 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 10 flaconcini;

EU/1/01/183/009 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita;

EU/1/01/183/010 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 10 siringhe preriempite;

EU/1/01/183/011 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita senza ago;

EU/1/01/183/012 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 3 siringhe preriempite senza ago;

EU/1/01/183/013 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 10 siringhe preriempite senza ago;

EU/1/01/183/014 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 20 siringhe preriempite senza ago;

EU/1/01/183/015 40 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

EU/1/01/183/016 40 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita;

EU/1/01/183/017 40 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita senza ago.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 aprile 2001, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hbvaxpro vaccino anti-epatite B, preparato con tecnologia da DNA ricombinante»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65, modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 25/26 settembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Hbvaxpro vaccino anti-epatite B, preparato con tecnologia DNA ricombinante» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale HBVAXPRO VACCINO ANTI-EPATITE B PREPARATO CON TECNOLOGIA DNA RICOMBINANTE nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

EU/1/01/183/001 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 035262017/E (in base 10), 11N3L1 (in base 32);

EU/1/01/183/002 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 035262029/E (in base 10), 11N3LF (in base 32);

EU/1/01/183/003 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 035262031/E (in base 10), 11N3LH (in base 32);

EU/1/01/183/004 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita senza ago - A.I.C. n. 035262043/E (in base 10), 11N3LV (in base 32);

EU/1/01/183/005 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 10 siringhe preriempite senza ago - A.I.C. n. 035262056/E (in base 10), 11N3M8 (in base 32);

EU/1/01/183/006 5 mcg/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 25 siringhe preriempite senza ago - A.I.C. n. 035262068/E (in base 10), 11N3MN (in base 32);

EU/1/01/183/007 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 035262070/E (in base 10), 11N3MQ (in base 32);

EU/1/01/183/008 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 10 flaconcini - A.I.C. n. 035262082/E (in base 10), 11N3N2 (in base 32);

EU/1/01/183/009 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 035262094/E (in base 10), 11N3NG (in base 32);

EU/1/01/183/010 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 035262106/E (in base 10), 11N3NU (in base 32);

EU/1/01/183/011 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita senza ago - A.I.C. n. 035262118/E (in base 10), 11N3P6 (in base 32);

EU/1/01/183/012 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 3 siringhe preriempite senza ago - A.I.C. n. 035262120/E (in base 10), 11N3P8 (in base 32);

EU/1/01/183/013 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 10 siringhe preriempite senza ago - A.I.C. n. 035262132/E (in base 10), 11N3PN (in base 32);

EU/1/01/183/014 10 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 20 siringhe preriempite senza ago - A.I.C. n. 035262144/E (in base 10), 11N3Q0 (in base 32);

EU/1/01/183/015 40 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 035262157/E (in base 10), 11N3QF (in base 32);

EU/1/01/183/016 40 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 035262169/E (in base 10), 11N3QT (in base 32);

EU/1/01/183/017 40 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 1 siringa preriempita senza ago - A.I.C. n. 035262171/E (in base 10), 11N3QV (in base 32).

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MDS S.n.c.

Art. 2.

La specialità medicinale «Hbvaxpro vaccino anti-epatite B, preparato con tecnologia da DNA ricombinante» e classificata in classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 11 ottobre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A12508

DECRETO 11 ottobre 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Prevenar vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito». (Decreto UAC/C n. 163/2001).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Prevenar vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/167/005 sospensione iniettabile 1 flaconcino vetro 0,5 ml + 1 siringa + 2 aghi separati uso IM.

Titolare A.I.C.: White Lederle Vaccines S.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE,
UMANA DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 6 agosto 2001, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prevenar vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 25/26 settembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi di distribuzione, alla specialità medicinale «Prevenar vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale PREVENAR VACCINO PNEUMOCOCCICO SACCARIDICO CONIUGATO ADSORBITO nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: sospensione iniettabile 1 flaconcino vetro 0,5 ml + 1 siringa + 2 aghi separati uso i.m. - A.I.C. n. 035053053/E (in base 10), 11FRHX (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Prevenar vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito» è classificata in classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione della Comunità europea relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 11 ottobre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A12509

DECRETO 6 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Huguelet Noretto Michelle di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO,
LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO -
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E
DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Huguelet Noretto Michelle, ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere pediatrico conseguito in Svizzera, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere pediatrico conseguito nell'anno 1988 presso la Ecole d'infirmières HMP de la Pouponnière di Losanna (Svizzera) dalla sig.ra Huguelet Noretto Michelle nata a Vauffelin (Svizzera) il giorno 28 gennaio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Huguelet Noretto Michelle è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12635

DECRETO 6 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Lopez Duran Milagros Del Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO,
LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO -
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E
DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lopez Duran Milagros Del Carmen ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenziato en enfermeria conseguito nella Repubblica Dominicana, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciado en enfermeria conseguito nell'anno 1994 presso l'Università autonoma di Santo Domingo (Rep. Dominicana) dalla sig.ra Lopez Duran Milagros Del Carmen, nata a Santo Domingo (Rep. Dominicana) il giorno 11 gennaio 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lopez Duran Milagros Del Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12636

DECRETO 6 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gacka Barbara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO,
LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO -
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E
DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gacka Barbara ha chiesto il riconoscimento del titolo di pilegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pilegniarka conseguito nell'anno 1985 presso il Liceo medico «H. Nagòrska» di Wroclaw (Polonia) dalla Sig.ra Gacka Barbara nata a Wroclaw (Polonia) il giorno 4 dicembre 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gacka Barbara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12637

DECRETO 6 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Garcia Fermin Gilberta Dora di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO,
LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO -
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E
DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Garcia Fermin Gilberta Dora ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito nella Repubblica Dominicana, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1996 presso l'Università Cattolica di Santo Domingo (Rep. Dominicana) dalla sig.ra Garcia Fer-

min Gilberta Dora nata a Samaná (Rep. Dominicana) il giorno 24 aprile 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Garcia Fermin Gilberta Dora è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12638

DECRETO 6 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ozuna Brazoban Luz Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO,
LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO -
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL-
LE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ozuna Brazoban Luz Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito nella Repubblica Dominicana, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 236, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1997 presso l'Università Cattolica di Santo Domingo (Rep. Dominicana) dalla sig.ra Ozuna Brazoban Luz Maria nata a Yamasá (Rep. Dominicana) il giorno 10 aprile 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ozuna Brazoban Luz Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12639

DECRETO 6 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Izbicka Grazyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO,
LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO -
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E
DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Izbicka Grazyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle

professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1989 presso la l'Accademia Slesiana di medicina «L. Warynski» di Katowice (Polonia) dalla sig.ra Izbicka Grazyna nata a Pozedrze (Polonia) il giorno 27 novembre 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Izbicka Grazyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12640

DECRETO 7 novembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Domperidone Teva».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE
UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991 recepimento delle direttive della Comunità europea in materia di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto il decreto del 10 aprile 2001 con il quale è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Domperidone Teva» AIC/UAC n. 550 del 25 gennaio 2001;

Vista la domanda con la quale la ditta Teva Pharma Italia S.r.l. chiede la revoca del decreto del 10 aprile 2001, poiché non sussistono più impedimenti di natura brevettale alla commercializzazione del «Domperidone»;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi citati in premessa il decreto di sospensione dell'autorizzazione del medicinale DOMPERIDONE TEVA è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 7 novembre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A12510

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.c.p.a. Iri Management - Formazione e sviluppo, unità di Roma. (Decreto n. 30343).

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI - DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.c.p.a. Iri Management - Formazione e sviluppo, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 settembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.p.a. Iri Management - Formazione e sviluppo, con sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 19 unità lavorative per il periodo dall'11 aprile 2001 al 10 aprile 2002. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 2001 con decorrenza 11 aprile 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12360

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Danka Italia, unità di Longara di Calderara di Reno, Novogro di Segrate, Osmannoro Sesto Fiorentino, Roma e Torino. (Decreto n. 30344).

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI - DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Danka Italia tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 settembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Danka Italia, con sede in Milano, unità di:

Longara di Calderara di Reno (Bologna), per un massimo di 5 unità lavorative;

Novogro di Segrate (Milano), per un massimo di 21 unità lavorative;

Osmannoro Sesto Fiorentino (Firenze), per un massimo di 8 unità lavorative;

Roma, per un massimo di 11 unità lavorative;

Torino, per un massimo di 5 unità lavorative,

per il periodo dal 2 maggio 2001 al 30 aprile 2002. Istanza aziendale presentata il 22 giugno 2001 con decorrenza 2 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12361

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Componenti presse, unità di Grugliasco e Pont Canavese. (Decreto n. 30345).

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI - DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Componenti presse, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 settembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Componenti presse, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino) per un massimo di 10 unità lavorative, Pont Canavese (Torino) per un massimo di 10 unità lavorative, per il periodo dal 12 marzo 2001 all'11 marzo 2002.

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 2001 con decorrenza 12 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12362

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandretto industrie, unità di Collegno. (Decreto n. 30346).

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI - DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sandretto industrie, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 settembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandretto industrie, con sede in Grugliasco (Torino) unità di Collegno (Torino), per un massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 12 marzo 2001 all'11 marzo 2002.

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 2001 con decorrenza 12 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12363

DECRETO 27 settembre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. S.T.S. - Società tipografica siciliana, unità di Catania. (Decreto n. 30347).

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI - DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. S.T.S. - Società tipografica siciliana;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 settembre 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 12 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 28 marzo 2001 al 27 marzo 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. S.T.S. - Società tipografica siciliana, con sede in Catania, unità di Catania, per un massimo di 4 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 28 marzo 2001 al 27 settembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12364

DECRETO 29 ottobre 2001.

Scioglimento della soc. coop. «Luigi Sturzo a r.l.», in Altamura.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Tenuto conto che il commissario liquidatore, nominato con decreto direttoriale del 22 luglio 1998, non ha mai accettato la carica, come segnalato dal Ministero del lavoro con la nota n. 2342 del 3 aprile 2001;

Vista la predetta nota n. 2342 del 3 aprile 2001 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha ritenuto di convertire in scioglimento senza liquidatore, in considerazione dell'esiguità delle poste attive e la loro probabile estinzione;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 18 luglio 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Luigi Sturzo a r.l.», posizione n. 1692/104719, con sede in Altamura, costituita per rogito notaio dott. Francesco Patella in data 28 dicembre 1966, repertorio n. 18479, registro imprese n. 5750, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 29 ottobre 2001

Il dirigente provinciale: BALDI

01A12544

DECRETO 29 ottobre 2001.

Scioglimento della soc. coop. «Città Nuova a r.l.», in Bari.

**IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI**

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 maggio 2000 e successivo accertamento del 29 novembre 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 18 luglio 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Città Nuova a r.l.», posizione n. 6916/251664, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Michele Somma in data 16 gennaio 1991, repertorio n. 31044, registro imprese n. 27192, omologata dal Tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 29 ottobre 2001

Il dirigente provinciale: BALDI

01A12545

DECRETO 29 ottobre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Su Paulare», in Alghero.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI**

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e le succes-

sive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra possono essere cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperano al versamento del contributo biennale obbligatorio di revisione;

Vista la notifica del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1997/1998 alla società cooperativa «Su Paulare», BUSC n. 1425/170347, con sede in Alghero, via A. Manzoni n. 22, effettuata in data 8 ottobre 1997, contenente l'avvertenza che l'omesso versamento avrebbe comportato l'irrogazione della suddetta sanzione;

Atteso che la succitata cooperativa ha omesso il pagamento del suddetto contributo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Su Paulare» BUSC n. 1425/170347, con sede in Alghero, costituita l'8 marzo 1979 a rogito notaio Garofalo Gianni; repertorio n. 1600; registro imprese n. 3068, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, in quanto ha omesso il pagamento del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1997/1998.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - Roma.

Sassari, 29 ottobre 2001

Il direttore provinciale: MASSIDDA

01A12414

DECRETO 29 ottobre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Agrotec», in Bonorva.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI**

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra possono essere cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperano al versamento del contributo biennale obbligatorio di revisione;

Vista la notifica del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1997/1998 alla società cooperativa «Agrotec», BUSC n. 2192/271609, con sede in Bonorva, via Colonna n. 11, effettuata in data 8 aprile 1997, contenente l'avvertenza che l'omesso versamento avrebbe comportato l'irrogazione della suddetta sanzione;

Atteso che la succitata cooperativa ha omesso il pagamento del suddetto contributo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agrotec», BUSC n. 2192/271609, con sede in Bonorva, costituita il 20 febbraio 1995 a rogito notaio Lojacono Vincenzo; repertorio n. 90195; registro imprese n. 9658, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, in quanto ha omesso il pagamento del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1997/1998.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - Roma.

Sassari, 29 ottobre 2001

Il direttore provinciale: MASSIDDA

01A12415

DECRETO 31 ottobre 2001.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NOVARA**

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 829 del 27 ottobre 1997, con il quale sono stati ricostituiti il comitato provinciale I.N.P.S. e le commissioni speciali di cui all'art. 46, comma 3, della citata legge n. 88/1989;

Ritenuto di dover provvedere alla ricostituzione del predetto comitato, scaduto per compiuto quadriennio di validità, ed alla nomina dei componenti delle predette commissioni speciali;

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria amministrativa, svolta in base ai criteri di valutazione indicati dall'art. 4, quinto comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sul C.N.E.L. e dalla prevalente giurisprudenza, dalla quale emerge che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in questa provincia sono:

per i lavoratori dipendenti C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e C.I.D.A.;

per i datori di lavoro Confindustria, Confagricoltura e Confcommercio;

per i lavoratori autonomi Confartigianato, C.N.A., Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti e Confederazione italiana agricoltori;

Viste le designazioni effettuate dalle citate organizzazioni sindacali.

Decreta:

È ricostituito per la durata di anni quattro, a far data dal presente decreto, presso la locale sede dell'I.N.P.S., il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Esso è composto dai seguenti membri:

Manzini Riccardo;

Pellino Francesco;

Brustio Giancarlo;

Vittorio Franco;

Manfredi Antonio;

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Sacco Francesco,

Sesia Fernanda;

Carbonera Angelo;

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio;

Bacchetta Giovanna,

Garzulino Claudio;

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Rizza Guido, in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

Canazza Gianni Daniele, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Fedeli Terredo, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Collimedaglia Massimo, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;

Bovio Chiara Maria, in rappresentanza degli artigiani;

Mastinu Alberto, in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

Porzio Enzo, in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni;

Direttore della direzione provinciale del lavoro, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Direttore della ragioneria provinciale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dirigente sede provinciale dell'I.N.P.S., in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza Sociale.

Sono altresì nominati i componenti delle seguenti commissioni speciali previste dall'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88:

Commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Martelli Maria Rosa;

Ugo Lorenzo;

Locatelli Giuseppe;

Bergamaschi Paolo;

Commissione degli artigiani:

De Console Baldino Gian Carlo;

Fabiani Tullio;

Favro Maria Grazia;

Rossi Marinella.

Commissione degli esercenti attività commerciali:

Grifoni Maurizio;

Guaglio Guglielmo;

Sacchi Angelo;

Graziani Renato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale.

Novara, 31 ottobre 2001

Il direttore: MOSCA

01A12543

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 settembre 2001.

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2001, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) «Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni» con una dotazione annua di 600 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 a valere sui proventi dei contributi relativi alle annualità 1996, 1997 e 1998 di cui alla legge n. 60/1963 sopra richiamata;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2001 la dotazione di 650 miliardi di lire;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 11 come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2001 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo venga effettuata dal Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le delibere CIPE del 30 giugno 1999, 15 febbraio 2000 e 4 agosto 2000 pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 15 settembre 1999, n. 93 del 20 aprile 2000 e n. 245 del 19 ottobre 2000 con le quali è stata effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse attribuite al Fondo relativamente alle annualità 1999 e 2000 e delle disponibilità del Fondo sociale di cui all'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Considerato che i dati trasmessi a questo Ministero da parte delle regioni restituiscono un quadro conoscitivo che non consente ancora, per l'assenza di elementi quantitativi certi estesi alla totalità delle regioni, di adottare criteri di ripartizione diversi da quelli utilizzati in occasione dei riparti di cui alle richiamate delibere CIPE del 30 giugno 1999, 15 febbraio 2000 e 4 agosto 2000;

Vista l'intesa espressa, sulla proposta di ripartizione effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 luglio 2001;

Decreta:

1. Le disponibilità di cui all'art. 11, comma 9, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari, per l'anno 2001, a lire 650 miliardi sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo la allegata tabella che forma parte integrante della presente delibera.

2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

4. Le regioni e le province autonome comunicheranno all'Osservatorio della condizione abitativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'entità dei fondi eventualmente iscritti in bilancio per la finalità di cui trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2001

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 311

ALLEGATO

Regioni e province autonome	%	Importi	
		(milioni di lire)	(migliaia di euro)
Piemonte	5,901	38.356,5	19.809,479
Valle d'Aosta	0,094	611,0	315,555
Lombardia	16,187	105.215,5	54.339,271
Trento	0,282	1.833,0	946,665
Bolzano	0,24	1.560,0	805,673
Veneto	5,263	34.209,5	17.667,732
Friuli-Venezia Giulia	0,396	2.574,0	1.329,360
Liguria	2,276	14.794,0	7.640,463
Emilia-Romagna	8,594	55.861,0	28.849,799
Toscana	6,094	39.611,0	20.457,374
Umbria	1,429	9.288,5	4.797,110
Marche	1,132	7.358,0	3.800,090
Lazio	10,654	69.251,0	35.765,157
Abruzzo	0,673	4.374,5	2.259,241
Molise	0,195	1.267,5	654,609
Campania	19,549	127.068,5	65.625,403
Puglia	7,928	51.532,0	26.614,057
Basilicata	0,656	4.264,0	2.202,172
Calabria	5,751	37.381,5	19.305,934
Sicilia	5,901	38.356,5	19.809,479
Sardegna	0,805	5.232,5	2.702,361
TOTALE . . .	100,000	650.000,0	335.696,984

01A12575

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 ottobre 2001.

Disciplina dei criteri per la concessione degli aiuti sui programmi realizzati dalle unioni nazionali tra le associazioni di produttori agricoli.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, ed in particolare l'art. 4 che autorizza, per ciascun anno del periodo 1999-2002, la spesa di lire 250 miliardi per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, tra cui il sostegno alle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visti i decreti ministeriali n. 50359 del 29 febbraio 2000 e n. 50931 del 12 luglio 2000 relativi alla ripartizione dei fondi di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui alla precitata legge n. 466/1999, per gli anni 1999 e 2000;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, stabiliti nel documento CE (2000/C 28/02), applicabili a decorrere dal 1° gennaio dell'anno 2000;

Visti i regolamenti CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 e n. 1750/1999 del 23 luglio 1999, relativi al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

Considerata la necessità di determinare i criteri e le modalità per la concessione di aiuti alle unioni nazionali tra le associazioni di produttori agricoli riconosciute, per la realizzazione di specifici programmi di attività;

Vista la decisione C(2001) 2937 del 26 settembre 2001 con la quale la Commissione dell'Unione europea ha approvato il progetto di regolamento che fissa i criteri e le modalità per la concessione di aiuti di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la concessione degli aiuti pubblici alle unioni nazionali riconosciute tra

associazioni di produttori agricoli, per la realizzazione di programmi di attività a beneficio dei produttori associati, volti alla realizzazione di:

a) investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, relativi alla costruzione, all'acquisizione o miglioramento di beni immobili, nonché all'acquisto di macchine ed attrezzature compresi i programmi informatici;

b) servizi alle associazioni per l'attuazione di accordi interprofessionali o di filiera e di programmi di commercializzazione;

c) programmi di assistenza tecnica;

d) sistemi di qualità, di certificazione e di tracciabilità.

2. I progetti dovranno essere coerenti con gli indirizzi programmatici comunitari e nazionali del settore di riferimento, con la tassativa esclusione di:

a) attività già effettuate;

b) spese di ordinaria gestione dell'unione;

c) spese non consentite dalle OCM di settore;

d) studi di fattibilità diversi da quelli intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità;

e) iniziative finalizzate all'aumento della produzione e della competitività di produzioni dichiarate eccedentarie a livello comunitario;

f) fabbricazione e commercializzazione di prodotti di imitazione e di sostituzione del latte allo stato fresco o dei prodotti lattiero-caseari;

g) analisi e controlli di routine effettuati in relazione alla qualità del processo ed ai prodotti.

Art. 2.

Requisiti dei beneficiari

1. Possono presentare la domanda per ottenere gli aiuti di cui all'art. 1 le unioni aventi i seguenti requisiti:

a) possesso dei parametri minimi richiesti per la concessione del riconoscimento;

b) approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale utile;

c) disponibilità dei fondi per garantire la copertura dei costi amministrativi e di esercizio necessari al prosieguo dell'ordinaria attività istituzionale dell'unione.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande devono essere presentate a firma del legale rappresentante dell'unione, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio associazionismo, corredate dalla seguente documentazione in duplice copia:

a) progetto esecutivo, corredato da una relazione che evidenzia il rispetto dei criteri fissati dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato, per tutte le misure

componenti il progetto medesimo. In particolare, per gli investimenti dovranno risultare soddisfatti i criteri di redditività, ambiente, igiene e benessere degli animali, sbocchi di mercato, ecc. L'esistenza di reali sbocchi di mercato deve essere valutata secondo le indicazioni contenute nel regolamento CE 1750/99 della Commissione del 23 luglio 1999. Sempre in merito agli investimenti, la relazione dovrà evidenziare che non sono stati presi in esame i costi che le OCM di settore non consentono di finanziare, ovvero che è stato tenuto conto, delle eventuali limitazioni imposte dalle medesime OCM;

b) relazione dettagliata che evidenzia l'attività dell'unione, il contesto generale in cui il progetto si inserisce, le finalità che esso persegue;

c) piano finanziario del progetto con l'indicazione delle fonti per la copertura della quota a carico dell'unione;

d) statuto sociale approvato dal Ministero;

e) ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, completo della nota integrativa e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

f) delibera del consiglio di amministrazione che approva il piano finanziario, autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza, impegna l'unione a non chiedere altri finanziamenti pubblici sul medesimo progetto, nonché, in modo irrevocabile ed incondizionato, a non alienare o non distogliere dalle finalità previste, i beni acquistati con il finanziamento nazionale per un periodo minimo stabilito da questo Ministero in sede di approvazione del progetto;

g) autocertificazione del presidente dell'unione, con la quale si dichiara che l'aiuto richiesto non supera, per ciascun beneficiario, l'importo di 100.000 euro in tre anni;

h) elenco delle associazioni aderenti in possesso del riconoscimento giuridico;

i) delibera del consiglio di amministrazione di ciascuna associazione aderente coinvolta nel programma, con la quale viene assunto l'impegno a sostenere la realizzazione del programma, assicurarne la copertura finanziaria per la parte di propria competenza, consentire anche ai produttori non aderenti di usufruire dei servizi conseguenti la realizzazione del programma dietro il pagamento dei soli costi di gestione;

j) numero tre preventivi di altrettante ditte o fornitori diversi, per gli acquisti di attrezzature, materiale informatico ed attività demandate a terzi. In casi giustificati dalle particolari caratteristiche del prodotto, quale è il caso dei prodotti innovativi, i preventivi possono essere in numero inferiore a tre;

k) elenco degli investimenti destinati alle strutture aderenti situate nelle regioni dell'obiettivo 1;

l) certificazione antimafia o la relativa documentazione necessaria a richiederla, nel caso che il progetto supera l'importo di spesa minimo previsto dalla normativa in materia;

m) dichiarazione del legale rappresentante dell'unione con la quale si attesta che le associazioni coin-

volte nel progetto sono in regola con l'osservanza degli obblighi statuari ed in particolare con il pagamento dei contributi associativi.

2. Per i progetti nei quali si potrebbe ravvisare un impatto ambientale, dovrà essere dimostrato che la loro realizzazione non determinerà una violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela ambientale.

3. Per le attività non svolte direttamente dall'unione, i progetti dovranno prevederne l'affidamento a terzi nel rispetto della direttiva CE 92/50, ove applicabile, ovvero nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, tramite una adeguata pubblicità finalizzata all'apertura del mercato di servizi alla concorrenza.

Art. 4.

Tasso di finanziamento e spese ammissibili

1. Il tasso di finanziamento è variabile sia in funzione della disponibilità dei fondi che della natura dei programmi o delle singole azioni in esse inserite. In ogni caso esso dovrà essere coerente con le indicazioni contenute nel documento CE (2000/C 28/02) relativo alla concessione degli aiuti di Stato nel settore agricolo.

2. L'intervento pubblico non potrà superare:

a) il 50% del valore degli investimenti relativi a strutture, attrezzature e programmi informatici, realizzati presso le unioni e le strutture loro aderenti situate nelle regioni dell'obiettivo 1 ed il 40% delle altre regioni;

b) il 90% della spesa per servizi e assistenza tecnica nel campo degli accordi interprofessionali o di filiera, della commercializzazione, della realizzazione di sistemi di qualità, di certificazione e di tracciabilità.

3. Le spese generali sono ammissibili nella misura massima del 12% della spesa totale del programma e sono riferite a documentata attività di oneri progettuali, consulenze, studi di fattibilità, ecc.

4. Le spese ammissibili sono considerate al netto dell'IVA, tuttavia tale imposta potrà essere riconosciuta qualora l'unione documenti che il proprio regime fiscale non ne consente il recupero e quindi costituisce costo a carico.

5. Nella valutazione dei progetti sarà data priorità a quelli concernenti il completamento di iniziative già approvate da questo Ministero, parzialmente realizzate o in fase di realizzazione.

6. Non saranno prese in considerazione ai fini del finanziamento, le spese sostenute precedentemente all'approvazione della domanda di aiuto.

Art. 5.

Approvazione, realizzazione e verifica dei programmi

1. I progetti ritenuti ammissibili dovranno essere realizzati entro il periodo massimo indicato nel provvedimento di impegno della spesa e comunque entro il 31 dicembre 2005.

2. Eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame ed all'approvazione di questo Ministero.

3. La corretta esecuzione dei progetti approvati e le spese rendicontate per la loro realizzazione, saranno oggetto di verifica da parte di una apposita commissione nominata da questo Ministero.

4. In fase di accertamento, le commissioni di verifica hanno facoltà di valutare ed approvare adeguamenti al progetto che comportino variazioni di spesa non eccedenti il 20% della spesa delle singole azioni.

Art. 6.

Modalità di liquidazione

1. Contestualmente all'approvazione del progetto, potrà essere concessa, se richiesta, un'anticipazione non superiore al 30% dell'aiuto approvato, previa presentazione di una polizza fideiussoria nella misura del 110%, rilasciata su modello conforme all'allegato A.

2. Un successivo acconto potrà essere concesso al superamento del 50% della spesa, con svincolo della fideiussoria fino all'80% del proprio valore.

3. L'acconto ed il saldo finale saranno corrisposti su presentazione del rendiconto delle spese ed a seguito del rilascio del nulla osta da parte della commissione di verifica che avrà proceduto al collaudo tecnico ed amministrativo del progetto.

Il presente decreto viene inviato all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO A

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O GARANZIA BANCARIA PER L'ANTICIPO DEL CONTRIBUTO SULLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DELLE UNIONI NAZIONALI.

Contraente: Unione

Ente garantito: Ministero delle politiche agricole e forestali.

Premesso:

che l'unione
con sede in via
p. IVA in seguito denominata «Contraente»,
è stata riconosciuta con decreto del n.
in data ai sensi della legge n. 674/1978;

che gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo prevedono la possibilità di concedere alle unioni di produttori, aiuti per spese non connesse ai costi di avviamento;

con decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali sono stati fissati i criteri per la concessione dei predetti aiuti;

che il beneficiario può usufruire di un anticipo non superiore al 30% dell'aiuto accordato, subordinato al rilascio di una fideiussione pari al 110% dell'anticipo stesso;

che l'unione beneficiaria, con istanza in data, secondo le formalità procedurali stabilite, ha chiesto al Ministero per le politiche agricole e forestali l'anticipazione di lire (euro) per la realizzazione del progetto approvato con il decreto ministeriale n. del da garantirsi con fideiussione di lire (euro), che è pari al 110% della somma richiesta;

che la polizza a favore del Ministero per le politiche agricole e forestali è, quindi, intesa a garantire la restituzione della somma anticipata nel caso in cui, in sede di consuntivo delle spese sostenute non dovessero risultare rispettati gli obiettivi del progetto approvato;

che qualora risulti accertata dagli organi di controllo, da amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto all'anticipo del contributo, il Ministero per le politiche agricole e forestali deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti all'anticipo non riconosciuto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

La sottoscritta (Banca o Società di assicurazioni) con sede in p. IVA n. autorizzata (solo per le società di assicurazioni), dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto ministeriale n. del pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. del ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni e compresa nell'elenco nazionale delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*/procuratore speciale nato a il, dichiara di costituirsi, come in effetti col presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del contraente ed a favore del Ministero per le politiche agricole e forestali, dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione della somma anticipata erogata secondo quanto descritto in premessa, fino alla concorrenza di lire (euro) nel caso in cui dagli accertamenti tecnici ed amministrativi non risultino rispettati i vincoli citati in premessa per la concessione del contributo o a seguito del riscontro di altre irregolarità secondo quanto previsto dalla regolamentazione nazionale.

Il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a versare al Ministero per le politiche agricole e forestali la somma che il medesimo richiederà all'Unione in restituzione dell'importo della anticipazione di lire (euro) o di parte di essa concessa, aumentata degli interessi legali maturati nel periodo compreso fra la data di erogazione del contributo e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal Ministero per le politiche agricole e forestali in dipendenza del recupero, anche in caso di opposizione del debitore principale.

Qualora il contraente non abbia provveduto, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al fideiussore, a rimborsare al Ministero per le politiche agricole e forestali quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il pagamento dell'importo richiesto dal Ministero per le politiche agricole e forestali sarà effettuato dal fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fideiussore di opporre al Ministero per le politiche agricole e forestali alcuna eccezione, anche nella eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente, nel frattempo, sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali, ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 del codice

civile, volendo ed intendendo il fideiussore rimanere obbligato in solido con il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242-1247 del codice civile per quanto riguarda credito certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti del Ministero per le politiche agricole e forestali

La presente garanzia avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di emissione della polizza, con automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo il Ministero per le politiche agricole e forestali, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società, la svincoli.

In caso di controversia fra il Ministero per le politiche agricole e forestali ed il fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

La società

.....

Il contraente

.....

01A12601

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applica-

zione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: grandinate 20 luglio 2001 nella provincia di Foggia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Foggia:

grandinate del 20 luglio 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Cagnano Varano, Carpino, Monte Sant'Angelo, San Marco in Lamis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANN

01A12541

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna, Ferrara e Modena.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la indivi-

duazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali 4 maggio 2001 nella provincia di Ferrara;

grandinate dal 19 luglio 2001 al 24 luglio 2001 nelle province di Ferrara, Bologna, Modena;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna:

grandinate del 19 luglio 2001, del 24 luglio 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Baricella, Galliera, Malalbergo, Minerbio, San Pietro in Casale;

Ferrara:

piogge alluvionali del 4 maggio 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere b), nel territorio dei comuni di Bondeno, Ferrara, Vigarano Mainarda;

grandinate del 19 luglio 2001, del 20 luglio 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f), g), nel territorio dei comuni di Berra, Bondeno, Codigoro, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Mirabello, Poggio Renatico, Ro, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda;

grandinate del 19 luglio 2001, del 20 luglio 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere e), nel territorio dei comuni di Codigoro, Copparo, Jolanda di Savoia;

Modena:

grandinate del 19 luglio 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f), g), nel territorio del comune di Finale Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANN

01A12542

DECRETO 7 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Asti e Cuneo.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI**

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dall'11 maggio 2000 al 12 maggio 2000 nella provincia di Asti;

grandinate dall'11 maggio 2000 al 13 maggio 2000 nella provincia di Cuneo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Asti:

piogge alluvionali dall'11 maggio 2000 al 12 maggio 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di San Giorgio Scarampi, Vesime;

Cuneo:

grandinate dell'11 maggio 2000, del 12 maggio 2000, del 13 maggio 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere c), d), f), g), nel territorio dei comuni di Busca, Dronero, Lagnasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A12546

DECRETO 14 novembre 2001.

Ulteriori misure di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona.

**IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO**

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1996, con il quale si affida al locale Consorzio - Co.Ge.Vo. la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ancona;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515 con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca

dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 ed, in particolare, l'art. 2, comma 3 del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2001, recante misure di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ancona;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono prorogate al 30 aprile 2002 le sperimentazioni della pesca dei molluschi bivalvi affidate ai Consorzi di gestione;

Viste le proposte formulate dal Co.Ge.Vo. di Ancona, da ultimo con nota in data 13 novembre 2001, circa le ulteriori misure di gestione per l'esercizio dell'attività di prelievo delle risorse biologiche del mare nel periodo novembre 2001-marzo 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica del decreto ministeriale 2 ottobre 2001 citato nelle premesse, a decorrere dalla data del presente decreto e, sino al 31 marzo 2002, la cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Ancona è limitata al tratto di mare compreso tra la foce del fiume Cesano di Senigallia ed il traverso dello scoglio delle due sorelle del comune di Sirolo.

2. Il quantitativo massimo pescabile giornalmente da ciascuna imbarcazione autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica non può essere superiore ai 450 kg, per un numero complessivo di 45 sacchi, ciascuno da 10 kg.

3. Per le navi autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Ancona, fermo restando il rientro in porto entro le ore 14, l'orario di uscita non può essere anteriore alle ore 4,30 per le navi dislocate nel porto di Ancona e le ore 5,30 per le navi dislocate nel porto di Senigallia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2001

Il direttore generale reggente: AULITTO

01A12682

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 novembre 2001.

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2000 del «settore industria» (8° bando) - Elenco delle domande inserite nella graduatoria ordinaria della regione Sicilia da agevolare con le risorse finanziarie di cui all'Asse IV, misura 4.1.1 del P.O.R. Sicilia 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000 e n. 930035 del 5 febbraio 2001;

Visti i decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 15 settembre 2000 e del 20 ottobre 2000, con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande dell'obiettivo 1 relative al bando del «settore industria» del 2000;

Visto il decreto ministeriale del 14 luglio 2000 che ha fissato le misure massime consentite relative alle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 a partire dal 2000;

Visto il proprio decreto del 9 aprile 2001 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni del bando del 2000 del «settore industria» (8° bando) e, tra queste, quella ordinaria della Regione siciliana;

Vista la nota n. 8351 del 30 marzo 2001 con la quale la Regione siciliana ha indicato i criteri di selezione da utilizzare per l'impiego delle proprie risorse del POR 2000-2006 in favore delle iniziative ammissibili della predetta graduatoria regionale ordinaria attraverso lo scorrimento della graduatoria medesima;

Visto il programma operativo regionale 2000-2006 della Regione siciliana, Asse IV «Sistemi locali di sviluppo», misura 4.1.1 «Potenziamento delle PMI esistenti»;

Considerato che il complemento di programmazione del predetto P.O.R. prevede che la sottomisura 4.01 a2 (ex 4.1.1.a) sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione, stipulata in data 8 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e la Regione siciliana che definisce i suddetti accordi;

Rilevate, tra le iniziative della suddetta graduatoria ordinaria della Regione siciliana non agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima né con le risorse del P.O.N. né con quelle nazionali relative alle aree depresse, quelle compatibili con i predetti criteri di selezione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 ed agevolabili con le risorse rese disponibili dalla regione ed indicate nella richiamata convenzione nella misura di 11.111.000 euro, tenuto conto della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui al punto 2.2, lettera a) del citato testo unico delle direttive approvato con decreto ministeriale del 3 luglio 2000, nonché del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

1. Le iniziative inserite nella graduatoria ordinaria della Regione siciliana, non agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima né con le risorse del P.O.N. né con quelle nazionali relative alle aree depresse o agevolate parzialmente con le medesime risorse rispetto alla richiesta dell'impresa, compatibili con il P.O.R. Sicilia 2000-2006 ed agevolabili con le risorse di cui alle premesse rese disponibili dalla regione a valere sull'Asse IV, misura 4.1.1 del P.O.R. medesimo, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto ed in favore delle stesse sono emanati in pari data i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni.

2. Nell'indicazione delle predette iniziative si è tenuto conto della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui al punto 2.2, lettera a) del testo unico delle direttive approvato con decreto ministeriale del 3 luglio 2000 richiamato nelle premesse, nonché del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, a carico delle predette risorse, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento.

Roma, 8 novembre 2001

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE INIZIATIVE INTERESSATE DALLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA ORDINARIA DELLA REGIONE SICILIA RELATIVA AL BANDO DEL «SETTORE INDUSTRIA» DEL 2000 (8° BANDO) A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ASSE IV, MISURA 4.1.1 DEL P.O.R. SICILIA 2000-2006.

Posizione in graduatoria ordinaria	Numero progetto	Ragione sociale	Comune	Provincia	Contributo concedibile (LM)	Contributo concedibile (euro)	Note
56	22833-11	SCS - Southern Cargo Services	Trapani	TP	2536,38	1.309.931	(1)
930	12136-11	Sepam di Iudicello Giuseppe & C.	Mistretta	ME	1256,00	648.670	
931	41551-11	Italtaper	Napoli	NA	936,86	483.848	
932	707-11	Federico Salvatore	Spadafora	ME	847,05	437.465	
934	20310-11	I & D	ACI Sant'Antonio	CT	926,98	478.745	
992	12965-11	Schemmari Vincenzo	Noto	SR	258,38	133.442	
1149	42011-11	Midial	Trapani	TP	6751,35	3.486.781	
1189	18073-11	Blue Chip	Mussomeli	CL	294,36	152.024	
1194	30064-11	Siemi di Caruso Mario e Musumeci Michelangelo	Misterbianco	CT	893,43	461.418	
1207	26953-11	Nove Service Oftalmica	Catania	CT	831,38	429.372	
1355	18158-11	Microtech s.n.c. di Romano Nicolina e C.	Enna	EN	476,37	246.025	
1400	11248-11	Donizetti Impianti di Donizetti Angelo & C.	Santa Ninfa	TP	1430,52	738.802	
1427	49503-11	Dell'Arte Francesco	Troina	EN	1804,53	931.962	
1437	8525-11	Tecno Servizi	Marsala	TP	249,50	128.856	
1461	33635-11	Dental House di Angileri Maria Francesca	Marsala	TP	941,34	486.162	
1462	17303-11	Terra Francesco	Ispica	RG	580,17	299.633	
1508	17946-11	Eta di Patti Giuseppe & C.	Catania	CT	310,59	160.406	(2)

(1) Agevolata parzialmente per raggiungimento del limite del 5% destinato alle imprese di servizi.

(2) Agevolata parzialmente per esaurimento delle risorse attribuibili.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA

(Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)

ACCORDO 25 ottobre 2001.

Accordo quadro ISTAT - regioni - enti locali per l'acquisizione dei dati sulle sezioni di censimento di destinazione dei movimenti pendolari al Censimento generale della popolazione 2001.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che «La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni»;

Visto l'art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, il quale dispone che «La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui, regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto»;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del suddetto decreto legislativo n. 281 del 1997 il quale prevede che questa Conferenza «promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune».

Vista la nota n. 3036/CP10 del 10 ottobre 2001, con la quale il Presidente della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ha chiesto di inserire all'ordine del giorno dell'odierna seduta di questa Conferenza uno schema di accordo quadro ISTAT-regioni-enti locali per l'acquisizione dei dati sulle sezioni di censimento di destinazione dei movimenti pendolari al censimento generale della popolazione 2001;

Vista la nota n. 3107 del 17 ottobre 2001 con la quale il Presidente dell'UNCCEM ha chiesto che anche l'UNCCEM figurasse quale sottoscrittore dell'accordo in argomento, in considerazione anche dell'intervenuta decisione di istituire gli uffici di statistica delle comunità montane;

Considerato che il citato provvedimento, volto ad assicurare una maggiore valorizzazione dell'informazione statistica, con particolare riferimento ai movimenti pendolari della popolazione, costituisce una utile integrazione al Piano di censimento 2001;

Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa conferenza l'ISTAT, le regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCCEM hanno espresso il loro avviso favorevole in

ordine all'adesione all'accordo in parola il quale è stato integrato in conseguenza della richiesta avanzata dall'UNCCEM;

Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, delle regioni, dei comuni, delle province e delle comunità montane, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce:

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'accordo quadro ISTAT - regioni - enti locali per l'acquisizione dei dati sulle sezioni di censimento di destinazione dei movimenti pendolari al censimento generale della popolazione 2001, nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 25 ottobre 2001

Il presidente: LA LOGGIA

ALLEGATO

ACCORDO QUADRO ISTAT - REGIONI - ENTI LOCALI PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI SULLE SEZIONI DI CENSIMENTO DI DESTINAZIONE DEI MOVIMENTI PENDOLARI AL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2001.

L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), rappresentato dal Presidente prof. Luigi Biggeri;

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rappresentate dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, dott. Enzo Ghigo;

L'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) rappresentata dal Presidente dott. Leonardo Domenici;

L'unione province d'Italia (UPI) rappresentata dal Presidente dott. Lorenzo Ria;

L'unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM) rappresentata dal Presidente dott. Enrico Borghi;

Considerato che, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione del quattordicesimo censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'ottavo censimento dell'industria e dei servizi a norma dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ottobre del 2001 verrà avviata la rilevazione del censimento della popolazione;

Considerato che il piano di censimento prevede la rilevazione dei movimenti pendolari per motivi di lavoro e di studio, con individuazione della sezione di censimento di origine e del comune di destinazione;

Considerato che tali dati risultano di grande rilevanza per la programmazione locale, in particolare in materia di trasporti, ma che la loro utilità sarebbe notevolmente accresciuta con la disponibilità di informazioni sulla destinazione degli spostamenti a livello sub-comunale;

Vista la proposta di accordo per la eventuale realizzazione di iniziative locali volte a rilevare anche la sezione di censimento di destinazione dei movimenti pendolari, elaborata nell'ambito del comitato

paritetico ISTAT - regioni, a seguito della proposta avanzata nella sessione del 27 febbraio 2001 e presentata nella seduta del 2 luglio u.s.;

Al fine di consentire alle regioni e al sistema delle autonomie locali l'acquisizione di dati utili alla programmazione locale in occasione del censimento generale della popolazione 2001;

Convengono quanto segue:

Art. 1.

I comuni, di propria iniziativa o nell'ambito di progetti avviati da province o regioni, nella fase di revisione dei modelli di rilevazione, potranno inserire nel foglio di famiglia il codice della sezione di censimento di destinazione per i movimenti pendolari sia interni al comune, sia verso altri comuni.

L'ISTAT ha predisposto un apposito spazio nel foglio di famiglia.

Tale operazione non dovrà recare pregiudizio alcuno né ritardare i tempi previsti per la conclusione della rilevazione censuaria e per la trasmissione dei modelli di rilevazione all'ISTAT.

L'ISTAT si impegna ad acquisire questa informazione, quando essa sia presente, e a renderla disponibile all'interno del record dei dati individuali che fornirà agli enti del SISTAN.

I comuni, di propria iniziativa, o tramite la provincia o la regione interessata, dovranno informare l'ISTAT della loro intenzione di procedere a questa attività entro e non oltre il mese di ottobre 2001.

Art. 2.

I comuni, ovvero le comunità montane, le province o le regioni, potranno ricostruire il dato della sezione di censimento di arrivo per i movimenti pendolari anche a posteriori.

A tal fine, l'ISTAT si impegna a fornire alle amministrazioni interessate un file contenente, per ciascuna persona, l'immagine digitale del quesito 8.4 della Sezione II e del quesito 5.4 della sezione III del modello di rilevazione in cui sono riportate la denominazione e l'indirizzo del luogo di lavoro o di studio.

Le amministrazioni, si impegnano a ricostruire la sezione di censimento di arrivo per i movimenti di loro interesse e a restituire l'informazione all'ISTAT.

L'ISTAT fornirà il file delle immagini digitali di cui sopra e relativi al territorio di ciascun comune interessato nel momento in cui saranno disponibili i dati individuali relativi all'intero territorio della provincia di appartenenza del comune. Le immagini digitali relative alle informazioni dei movimenti provenienti da altre province e regioni e aventi come destinazione il territorio di interesse, saranno forniti in una unica soluzione successivamente.

Art. 3.

Al fine di migliorare l'efficienza di questo sistema di integrazione, il CISIS promuove lo sviluppo di un software che, sulla base delle specifiche tecniche da concordare con l'ISTAT, consenta la consultazione degli stradari dei comuni e la costruzione di un file standardizzato di restituzione delle integrazioni all'ISTAT.

Art. 4.

Le operazioni di codifica delle sezioni di censimento sono a carico dei comuni e/o delle amministrazioni che conducono i progetti. Le operazioni di unione di queste codifiche con le informazioni delle singole persone è a cura dell'ISTAT.

01A12579

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 novembre 2001.

Rettifica di un errore materiale nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 ottobre 2001 n. 242/01. (Deliberazione n. 250/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 novembre 2001:

Premesso che:

in data 30 ottobre 2001, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) ha adottato la deliberazione 30 ottobre 2001, n. 242/01 (di seguito deliberazione n. 242/01), recante aggiornamento per il bimestre novembre-dicembre 2001 di componenti e parametri della tariffa elettrica;

è stato riscontrato un errore materiale nella tabella 1, allegata alla deliberazione sopra richiamata;

Vista la deliberazione n. 242/01;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica dell'errore materiale riscontrato;

Delibera:

Di rettificare la tabella 1, allegata alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 ottobre 2001, n. 242/01, sostituendo il valore 105,5 dell'aliquota della componente PV relativo alla tariffa D3 con il valore 100,5;

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorità.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 12 novembre 2001

Il presidente: RANCI

01A12686

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1994, dal titolo «Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione» del settore veterinario;

Visto l'ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 1995;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata con delibere della facoltà di medicina veterinaria in data 13 luglio 2000, del senato accademico del 13 giugno 2001 e del consiglio di amministrazione del 15 giugno 2001;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 389 è modificato con l'inserimento dei seguenti settori scientifico-disciplinari nelle aree di seguito riportate:

VET/02 - Fisiologia degli animali domestici, da includere nell'Area 7;

VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale, da includere nell'Area 7;

IUS/16 - Diritto processuale penale, da includere nell'Area 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 23 ottobre 2001

Il rettore: FERRETTI

01A12534

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, sull'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, emanato con decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1994, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le proposte di modifica degli articoli 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 27 dello statuto approvate dal senato accademico nella seduta del 15 gennaio 2001;

Espletata la procedura di revisione prevista dall'art. 67 dello statuto, conclusasi con la delibera del senato accademico del 5 marzo 2001;

Vista la nota rettorale del 20 settembre 2001, prot. n. 19655 con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, si trasmettevano al M.I.U.R. le suddette proposte di modifica approvate dal senato accademico;

Vista la nota ministeriale del 15 ottobre 2001, prot. n. 2690, con la quale il M.I.U.R. comunicava di non avere osservazioni da formulare in merito alle proposte di modifica degli articoli 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 27 dello statuto dell'Università di Siena trasmesse con la suddetta nota rettorale;

Ravvisata la necessità di procedere alle modifiche dello statuto di Ateneo sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento gli articoli 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 27 dello statuto dell'Università degli studi di Siena sono modificati come segue:

a) all'art. 19, comma 2, dopo: «Per ciascun corso di», al posto di: «laurea o di diploma universitario», leggasi «studio»; al comma 3, dopo «Le Facoltà dell'Ateneo», è aggiunto: «e i Corsi di studio»; dopo «sono», al posto di «individuate nella tabella allegata», leggasi: «individuati nelle tabelle allegate», dopo «Regolamento didattico» è aggiunto: «di Ateneo»; il comma 4 è soppresso;

b) all'art. 20, comma 1, al posto di: «di diploma», leggasi: «di studio»; dopo: «organizzazione della didattica», il periodo «dei Consigli di Facoltà sono delegate al Consiglio di corso di diploma che sarà composto dai docenti del corso secondo apposito», è sostituito con «sono stabilite dal relativo»;

c) all'art. 22, comma 1, lettera c), è soppresso il periodo: «attuando anche un'equa ripartizione dei carichi didattici»; le lettere d), e), g), i), e l) sono soppresse con conseguentemente scorrimento delle lettere f) e h) che diventano d) ed e). Ancora, alla nuova lettera d) il riferimento a «i servizi di tutorato e di orientamento per gli studenti» è soppresso;

d) l'art. 23 è soppresso;

e) all'art. 24, il comma 2 è soppresso con conseguente scorrimento della numerazione; al nuovo comma 2, il termine «altresi» è soppresso;

f) all'art. 26, comma 2, dopo il periodo «i titolari di insegnamento ufficiale nei corsi di» al posto di «laurea e di diploma» leggasi «studio»; al comma 7, dopo «Comitato per la didattica» e prima di «La richiesta di convocazione ...» viene soppresso il periodo «o, ove costituito, un Consiglio didattico»;

g) all'art. 27, il comma 1 viene soppresso e sostituito con il seguente: «1. Il Comitato per la didattica è disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo di attuazione del d.m. n. 509/1999»; il comma 2 viene interamente soppresso e sostituito con: «I Comitati per la didattica durano in carica tre anni».

Art. 2.

1. In applicazione dell'art. 1 del presente decreto, i nuovi testi degli articoli 19, 20, 22, 24, 26 e 27 dello statuto di Ateneo risultano i seguenti:

«Art. 19. — 1. Le Facoltà sono le strutture didattiche dell'Università di Siena.

2. Per ciascun corso di studio le Facoltà istituiscono un Comitato per la didattica.

3. Le Facoltà dell'Ateneo e i Corsi di studio sono individuati nelle tabelle allegate al Regolamento didattico di Ateneo»;

«Art. 20. — 1. Qualora i corsi di studio siano istituiti d'intesa fra diverse Facoltà, le competenze sulla organizzazione della didattica sono stabilite dal relativo regolamento»;

«Art. 22. — 1. In particolare, oltre ai compiti di cui all'art. 21, le Facoltà:

a) propongono i piani di sviluppo ed avanzano le relative richieste di posti;

b) deliberano sull'utilizzazione dei posti loro assegnati e sulla chiamata dei professori di ruolo;

c) provvedono alla programmazione didattica annuale ed alla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;

d) definiscono i criteri per i piani di studio, indicando gli indirizzi ai Comitati per la didattica;

e) esercitano le altre competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto»;

«Art. 24. — 1. Gli organi necessari delle strutture didattiche sono:

a) il Preside;

b) il Consiglio di Facoltà;

c) i Comitati per la didattica.

2. Il Consiglio di Facoltà può istituire una Giunta e Commissioni con competenze specifiche.

3. Negli organi collegiali delle strutture didattiche è assicurata una rappresentanza degli studenti sulla base di quanto stabilito dal presente Statuto o dal Regolamento elettorale»;

«Art. 26. — 1. Il Consiglio di Facoltà è composto:

a) dai Professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà;

b) da una rappresentanza, pari al 50% dei Ricercatori universitari e degli Assistenti del ruolo ad esaurimento appartenenti alla Facoltà;

c) da una rappresentanza degli studenti iscritti alla Facoltà nella misura di cinque per le Facoltà con meno di tremila iscritti, di sette per le Facoltà con più di tremila iscritti; il Regolamento elettorale determinerà le modalità di elezione delle rappresentanze suddette.

2. Possono partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà, con voto consultivo, i titolari di insegnamento ufficiale nei corsi di studio per questioni inerenti alla didattica, nonché i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti alla Facoltà, che non siano già componenti del Collegio ad altro titolo.

3. Nei casi previsti dalla legge, e in particolare con riguardo alle chiamate, il Consiglio di Facoltà delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quella superiore. Il conferimento delle supplenze è deliberato dal Consiglio di Facoltà nella composizione di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma.

4. Le riunioni del Consiglio di Facoltà non sono pubbliche, salvo che non venga diversamente deciso, di volta in volta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Facoltà.

5. Per la validità delle sedute si applica la normativa di cui al successivo art. 62, fermo restando per i professori fuori ruolo e per i docenti in congedo o aspettativa l'osservanza delle norme che disciplinano il relativo stato giuridico.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto.

7. Il Preside convoca il Consiglio di Facoltà quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei membri del Consiglio o un Comitato per la didattica. La richiesta di convocazione contiene l'indicazione dei punti all'ordine del giorno»;

«Art. 27. — 1. Il comitato per la didattica è disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo di attuazione del decreto ministeriale n. 509/1999.

2. I Comitati per la didattica durano in carica tre anni.

3. Il Presidente del Comitato per la didattica è scelto tra i Professori di ruolo appartenenti al Comitato ed è eletto da tutti i membri del Comitato stesso».

Art. 3.

1. In seguito all'emanazione del decreto rettorale n. 1269/2000-2001 del 26 luglio 2001, relativo alla sostit-

tuzione della dizione «Professori di ruolo» di cui all'art. 27, comma 3, dello statuto, con la dizione «Docenti di ruolo», il comma 3 dell'art. 27 dello statuto risulta il seguente: «Il Presidente del Comitato per la didattica è scelto tra i Docenti di ruolo appartenenti al Comitato ed è eletto da tutti i membri del Comitato stesso».

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Università degli studi di Siena.

Siena, 30 ottobre 2001

Il rettore: Tosi

01A12535

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 28 settembre 2001), **coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2001, n. 415** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6) **recante: «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, di seguito denominato «regolamento», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 67 del 9 marzo 2001.

2. *La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.*

2-bis. *La violazione delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale.*

2-ter. *La violazione delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 247 del codice penale.*

2-quater. *La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro.*

2-quinquies. *Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro.*

2-sexies. *Con la sentenza di condanna per i reati previsti dai commi precedenti è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 5 e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001:

«Art. 2. — 1. Sono congelati tutti i capitali e le altre risorse finanziarie, appartenenti a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo designati dal comitato per le sanzioni contro i talibani ed elencati nell'allegato I.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione dei talibani, delle persone, delle entità o degli organismi designati dal comitato per le sanzioni contro i talibani ed elencati nell'allegato I fondi o altre risorse finanziarie.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai fondi e alle risorse finanziarie per i quali il comitato per le sanzioni contro i talibani ha concesso una deroga. Tali deroghe sono ottenute ricorrendo alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II.»

«Art. 4. — Sono vietate la vendita, la fornitura, l'esportazione e la spedizione, diretta o indiretta, della sostanza chimica denominata "anidride acetica" (codice NC 2915 24 00), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo dell'Afghanistan controllato dai talibani, nonché a qualsiasi persona, entità o organismo ai fini di qualsiasi attività svolta nell'Afghanistan controllato dai talibani o gestita a partire da esso.»

«Art. 5. — 1. Fatti salvi i poteri degli Stati membri nell'esercizio della loro autorità pubblica, sono vietate la concessione, la vendita, la fornitura e la cessione, diretta o indiretta, di consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti alle attività militari del personale armato sotto il controllo dei talibani a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nell'Afghanistan controllato dai talibani, nonché a qualsiasi persona, entità o organismo ai fini di qualsiasi attività svolta nell'Afghanistan controllato dai talibani o a partire da esso.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi in cui il comitato per le sanzioni contro i talibani ha in precedenza concesso una deroga. Tali deroghe sono ottenute ricorrendo alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II.»

«Art. 8. — È vietata la partecipazione ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, o l'attività degli uffici di cui all'art. 7 o di eludere le disposizioni del presente regolamento facendo ricorso a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano da prestanome o da copertura, o con qualsiasi altra modalità.»

— Si riporta il testo degli articoli 250 e 247 del codice penale:

«Art. 250 (*Commercio col nemico*). — Il cittadino o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire due milioni.»

«Art. 247 (*Favoreggiamento bellico*). — Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligence con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la morte.»

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 3 del regolamento, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione III e al Ministero per le attività produttive, Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla formazione degli stessi se successiva.

1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad inviare contestualmente copia delle comunicazioni pervenute ai competenti organi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Art. 3.

1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 2-quater e 2-quinquies, e all'articolo 2, comma 2, e per l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30.

Riferimenti normativi:

— I capi I e II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria), recano, rispettivamente: «Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie» e «Applicazione delle sanzioni amministrative».

— Si riporta l'art. 30 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988:

«Art. 30 (*Adempimenti oblatori*). — 1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente testo unico se l'autore entro centoventi giorni dalla data in cui riceve l'atto di contestazione versa all'erario dello Stato la somma di cui al comma 2 ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve l'atto di contestazione:

a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilità in valuta estera accreditabili nei conti valutari sulla base del minor corso del cambio accertato tra la ricezione dell'atto di contestazione e l'effettiva cessione;

b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti;

c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b) e dalle disponibilità in lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformità a quanto previsto nella lettera a).

2. La somma da versare è pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni; al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni; al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire.

3. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, le modalità di versamento delle somme di cui al comma 2. Rimane fermo quanto prescritto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511.

4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto.

5. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non è esercitabile da chi della stessa facoltà si sia già avvalso per altro illecito valutario, il cui atto di contestazione sia stato dall'interessato ricevuto entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede».

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto-legge cessano di avere efficacia a decorrere dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento.

Art. 4-bis.

1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, l'esportazione di prodotti e tecnologie non compresi nell'elenco di cui all'allegato I al medesimo regolamento può essere subordinata al rilascio di autorizzazione su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno. La richiesta è inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, e comunicata agli altri due Ministeri.

2. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta, il Ministero delle attività produttive indice, entro le successive quarantotto ore, una conferenza di servizi tra le Amministrazioni interessate per il loro esame e comunica gli esiti della stessa all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.

3. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive ove l'operazione sia da assoggettare ad autorizzazione comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane che l'operazione di esportazione è subordinata ad autorizzazione.

4. Il Comitato consultivo istituito dall'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, è integrato con un rappresentante del Ministero delle comunicazioni. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con proprio decreto, le modalità di funzionamento del Comitato.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 159 del 30 giugno 2000):

«Art. 4. — 1. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni

esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi.

2. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione anche nel caso in cui il Paese acquirente o il Paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti deciso con una posizione comune o un'azione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e qualora l'esportatore sia stato informato dalle autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari. Ai fini del presente paragrafo per «scopi militari» si intende:

a) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;

b) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco summenzionato;

c) l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco summenzionato.

3. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione anche nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dalle competenti autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89 (Attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso):

«Art. 5 (Comitato consultivo). — 1. Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito un comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso.

2. Il Comitato consultivo, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Ministero del commercio con l'estero, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni di cui all'art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento. Il termine predetto è prorogato di novanta giorni qualora il comitato ritenga necessario esperire ulteriore attività istruttoria. Il Comitato esprime, inoltre, su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, ovvero di altri Ministri interessati, parere su questioni di carattere generale relative all'attività di autorizzazione e di controllo dell'esportazione dei beni a duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa.

3. Il Comitato consultivo è composto da un direttore generale del Ministero degli affari esteri, che svolge le funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, due del Ministero della difesa, due dell'interno e da un rappresentante ciascuno per i Ministeri delle finanze, del tesoro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica. Alle riunioni del Comitato partecipano senza diritto di voto quattro esperti tecnici estranei all'amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alle predette riunioni possono inoltre partecipare senza diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta del Comitato stesso, altri esperti, anche estranei all'amministrazione, nei limiti dello stanziamento di bilancio esistente.

4. I componenti del comitato consultivo e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero; essi sono designati rispettivamente dai Ministeri indicati al comma 3, entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero del commercio con l'estero. L'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo. Il Comitato viene rinnovato ogni tre anni.

5. Il Comitato consultivo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A12831

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 5 novembre 2001, n. 10.

Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo.

Agli Assessorati alla sanità delle regioni e della provincia autonoma di Trento - Servizi veterinari

All'Assessorato all'agricoltura della provincia autonoma di Bolzano - Servizio veterinario

e, per conoscenza:

Ai Commissari di Governo delle regioni a statuto ordinario e speciale

Agli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari

Al Ministero delle politiche agricole e forestali

Al Comando carabinieri per la sanità

All'A.I.A.

Alla Coldiretti

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confagricoltura

Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 «Attuazione della direttiva 98/58 CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2001, ha introdotto nuove norme volte alla tutela della salute e del benessere degli animali che sono allevati per fini zootecnici.

Si ritiene opportuno ricordare alcuni aspetti relativamente a tali nuove misure introdotte.

Si tratta di disposizioni di carattere «generale» ed applicabili a tutti gli allevamenti, le quali introducono i principi di base per garantire il rispetto delle principali esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali e stabiliscono, tra l'altro, alcuni requisiti per gli impianti in cui essi sono mantenuti, la frequenza minima delle ispezioni e la necessità di possedere un'adeguata preparazione e competenza professionale da parte degli operatori. Vietano o limitano, inoltre, alcune pratiche particolari di allevamento.

Sono compresi nel campo di applicazione del decreto legislativo tutti gli animali vertebrati, inclusi i pesci, gli anfibi ed i rettili, allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli. Rimangono, tuttavia esclusi da tale disciplina:

gli animali che sono esclusivamente destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive;

gli animali utilizzati ai fini sperimentali, per i quali, tuttavia, il decreto legislativo n. 116/1992 fornisce sufficienti indicazioni volte alla tutela del loro benessere;

e gli animali che vivono in ambiente selvatico.

La responsabilità della corretta applicazione delle disposizioni previste dal decreto è affidata, in primo luogo, al proprietario o detentore degli animali, il quale deve adottare le misure necessarie affinché:

tutti gli animali, compresi i pesci, gli anfibi ed i rettili, siano allevati nel rispetto del loro benessere e non vengano provocati loro dolore, sofferenze o lesioni inutili;

le specie animali appartenenti ai mammiferi ed agli uccelli, di maggiore rilevanza nel settore zootecnico, siano, inoltre, allevate secondo le prescrizioni specifiche contenute nell'allegato al decreto.

Il decreto legislativo n. 146/2001 non modifica le disposizioni specifiche già esistenti in tale settore e relative alla protezione di talune particolari specie animali, le quali, assieme alle nuove misure di carattere generale previste dal decreto legislativo, continuano pertanto ad applicarsi e sono rappresentate da:

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, e successive modifiche, recante «Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli»;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, concernente «Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini»;

il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, concernente la «Attuazione della direttiva 86/113/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria».

Per avere conoscenza dello stato di applicazione sul territorio delle misure introdotte dal decreto legislativo, è prevista la realizzazione di un flusso informativo tramite il quale le autorità locali informano periodicamente il Ministero della salute ed i competenti organi dell'Unione europea relativamente ai risultati della attività di controllo effettuata. Tale flusso informativo, le cui modalità di attuazione devono essere peraltro definite, va quindi ad aggiungersi a quelli esistenti nel settore sulla base delle normative sopracitate.

In relazione alla necessità di chiarire e definire alcuni aspetti applicativi del decreto legislativo n. 146/2001 e consentire la sua armonizzazione con la normativa già vigente in materia, si forniscono le seguenti indicazioni e linee di indirizzo.

Attività ispettiva.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 146/2001, le autorità sanitarie locali devono disporre ispezioni per controllare che negli allevamenti presenti nel territorio di propria competenza vengano rispettate le disposizioni previste dal decreto legislativo.

Ai fini di una corretta programmazione ed esecuzione di tale attività di sorveglianza, si ritiene necessario che presso dette autorità locali siano mantenuti dati sufficienti, anche sulla base delle informazioni derivanti dall'anagrafe degli allevamenti o dalle autorizzazioni sanitarie rilasciate, relativamente alle aziende presenti nel territorio e sottoposte all'applicazione del decreto legislativo in questione. Informazioni aggiornate, in particolare, è opportuno che siano conservate circa:

il numero degli allevamenti che devono essere soggetti a vigilanza;

le specie animali interessate e l'orientamento produttivo delle stesse.

Presso le aziende sarà, quindi, annualmente effettuato un numero adeguato di ispezioni, valutato anche in considerazione dei seguenti aspetti:

il numero complessivo degli allevamenti da visitare;

le specie animali interessate e le caratteristiche produttive delle stesse;

i maggiori rischi per il loro benessere a cui talune categorie di animali sono soggette in relazioni alle tecnologie di allevamento utilizzate;

i risultati delle precedenti ispezioni.

Qualora non sia possibile procedere annualmente alla verifica di tutti gli impianti, è opportuno prevedere un'adeguata «rotazione» nel programma dei sopralluoghi, al fine di assicurare che, nel corso di più cicli ispettivi, possano essere comunque controllate tutte le aziende presenti. Si ritiene opportuno ricordare che tale attività di vigilanza non costituisce necessariamente una attività a se stante, ma può essere svolta anche in occasione dei sopralluoghi programmati presso gli allevamenti per altri fini.

Relativamente alle ispezioni effettuate ed ai risultati delle stesse, un'adeguata documentazione è necessario che venga mantenuta presso le autorità sanitarie territorialmente competenti. Ciò, in conformità ai principali orientamenti in materia di «procedure» e «controlli», sia per assicurare una base documentale ai dati che sono periodicamente trasmessi al Ministero della salute ed alla Commissione europea, sia per garantire agli eventuali organi di controllo, nazionali o comunitari, la disponibilità di adeguato materiale verificabile che possa descrivere e comprovare la attività di vigilanza svolta.

Dati sufficienti, in particolare, è necessario che vengano registrati relativamente alle ispezioni condotte nelle aziende, i quali dovrebbero contenere almeno le seguenti informazioni:

le caratteristiche del controllo effettuato (verifica di tutti o di parte dei requisiti previsti);

le eventuali irregolarità riscontrate;

i provvedimenti adottati di conseguenza.

Si sottolinea, pertanto, la necessità che le aziende sanitarie locali, eventualmente in collaborazione con i servizi veterinari della rispettiva regione o provincia autonoma, provvedano ad individuare ed attuare le procedure più idonee, adottando «modelli» cartacei o supporti informatici adeguati, per poter rispondere a tale esigenza.

Si ricorda che di pari importanza è il mantenimento di dati adeguati relativamente ai controlli condotti ai sensi delle normative verticali specifiche (decreto legislativo n. 533/1992, decreto legislativo n. 534/1992 e decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1988), che deve pertanto avvenire secondo i medesimi principi e le modalità sopraindicate.

Al fine di facilitare l'individuazione delle procedure più adatte e per agevolare l'uniformità di comportamento a livello nazionale, anche in relazione alle funzioni di indirizzo e coordinamento che il decreto legislativo n. 112/1998 riserva a questa amministrazione, si forniscono, in allegato, alcuni modelli documentali (allegati n. 1, 2, 3 e 4) che possono essere ritenuti idonei, per registrare i dati essenziali relativamente ai controlli effettuati in azienda e che per quanto riguarda le specie animali dei vitelli, dei suini e delle galline ovaiole, possono essere utilizzati anche nelle verifiche previste dalle normative verticali specifiche. Tali modelli possono, quindi, essere tenuti in considerazione dalle autorità locali competenti ai fini della elaborazione delle proprie procedure.

Si ritiene opportuno ricordare che l'esame del materiale documentale rappresenta senza dubbio la base per ogni azione di controllo e di verifica, che può essere condotta sia dal Ministero della salute, in virtù delle competenze ispettive ad esso mantenute dal decreto legislativo n. 112/1998 citato, sia dai competenti organi della Unione europea ai sensi di quanto previsto dalle direttive del settore.

Flusso informativo.

Con decisione 2000/50/CE della Commissione del 17 dicembre 1999, sono state definite le modalità per la realizzazione del flusso informativo introdotto dalla direttiva 98/58/CE. Esso interessa, per il momento, esclusivamente le categorie animali dei vitelli, suini e galline ovaiole e la sua periodicità è biennale, a partire dal mese di aprile 2002.

Come previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 146/2001, è necessario stabilire a livello nazionale le procedure ed, in particolare, il modello che deve essere utilizzato per la trasmissione dei dati da parte delle regioni e delle province autonome al Ministero della salute, anche ai fini del successivo inoltro ai competenti organi della Unione europea.

Considerando che, per quanto riguarda le categorie animali dei vitelli e dei suini, devono essere raccolti con la stessa periodicità anche i dati sull'applicazione delle norme verticali specifiche, e che, relativamente alle galline ovaiole, devono ugualmente pervenire a livello centrale informazioni sulle condizioni particolari di allevamento, si ritiene opportuno fornire dei modelli

i quali, per ognuna di tali specie animali indicate, possano essere utili per la trasmissione di tutte le informazioni richieste.

Si forniscono, pertanto, in allegato alla presente, i modelli numeri 5, 6 e 7, i quali, correttamente compilati, saranno utilizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per trasmettere al Ministero della salute - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, ogni due anni e per la prima volta entro il mese di marzo 2002, i dati sui controlli effettuati nei due esercizi annuali precedenti e riguardanti rispettivamente:

i vitelli, in applicazione del decreto legislativo n. 146/2001 e del decreto legislativo n. 533/1992 modificato.

i suini, in applicazione del decreto legislativo n. 146/2001 e del decreto legislativo n. 534/1992.

le galline ovaiole, in applicazione del decreto legislativo n. 146/2001 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1988.

Tali modelli potranno essere successivamente adeguati alle nuove disposizioni normative in materia, con particolare riferimento alla direttiva di modifica della direttiva 91/630/CEE concernente «le norme minime per la protezione dei suini» ed alla direttiva 1999/74/CE, in via di recepimento, riguardante «la protezione delle galline ovaiole».

Sulla base di tali informazioni saranno, quindi, predisposte le relazioni che questo Ministero trasmetterà periodicamente agli uffici competenti della Commissione europea e verranno mantenuti dati aggiornati relativamente allo stato di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1988, riguardante le galline ovaiole in batteria.

Si pregano codesti assessorati di volere assicurare la diffusione della presente presso tutti i servizi veterinari competenti. Si sottolinea l'importanza di attenersi alle indicazioni fornite al fine di assicurare una corretta applicazione delle normative citate e l'uniformità di comportamento nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

Roma, 5 novembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO 1

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI
(D.l.vo 146/2001)
ISPEZIONE IN AZIENDA
(Animali diversi dai vitelli, suini e galline ovaiole)

Titolare:		A.S.L. competente:.....		
Ubicazione dell'azienda:(.....)				
Specie animale e orientamento produttivo	Numero di animali presenti in azienda	Data di costruzione o ultima ristrutturazione dell'azienda		
Conformita' ai principali requisiti previsti dal d.l.vo 146/2001 i		Conforme	Non	Non i i
Personale	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze.			
Controllo degli animali	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato. Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi			
Registraz. dei dati	Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero dei casi di 'mortalita' constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni.			
Liberta' di movimento	La liberta' di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.			
Requisiti dei fabbricati	I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali. Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze. La circolazione dell'aria, la quantita' di polvere, la temperatura, l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o senza un adeguato periodo di riposo.			
Impianti	Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, dev'essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e dev'essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto.			
Mangimi e altre sostanze	Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuita' per la sua salute e il suo benessere.			
Mutilazioni	Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al d.l.vo 146/2001, punto 19.			
Pratiche di allevamento	Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.			
Animali da pelliccia	Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al d.l.vo 146/2001, punto 22.			
GIUDIZIO FINALE, riferito a tutti i requisiti del d.l. vo 146/2001, ed EVENTUALI PROVVEDIMENTI ADOTTATI				
Data del controllo o periodo di riferimento (vigilanza continua)		Sottoscrizione da parte del Servizio vet. responsabile		
.....			

ALLEGATO 2

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

ISPEZIONE IN AZIENDA - VITELLI

(D.l.vo 146/2001, d.l.vo 533/92 e successive modifiche)

Titolare:		A.S.L. competente:.....		
Ubicazione dell'azienda:(.....)				
Data di costruzione o ultima ristrutturazione dell'azienda		Numero di vitelli presenti in azienda		Stabulazione in gruppo dei vitelli
Conformita' ai principali requisiti previsti dal d.l.vo 146/2001 (dir. 98/58/CE)		Conforme	Non conforme	Non verificato
Personale	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze.			
Controllo degli animali	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato. Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali.			
Registraz. dei dati	Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero dei casi di 'mortalita' constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni.			
Liberta' di movimento	La liberta' di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.			
Requisiti dei fabbricati	I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali. Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze. La circolazione dell'aria, la quantita' di polvere, la temperatura, l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o senza un adeguato periodo di riposo.			
Impianti	Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, dev'essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e dev'essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto.			
Mangimi e altre sostanze	Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuita' per la sua salute e il suo benessere.			
Mutilazioni	Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al d.l.vo 146/2001, punto 19.			
Pratiche di allevamento	Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.			

Conformita' ai principali requisiti previsti dal d.l.vo 533/92 (dir. 91/629/CEE)		Conforme	Non conforme	Non verificato
Stabulazione	<p>Gli animali sono stabulati in gruppo e, nei casi in cui e' consentito, in recinti individuali, nel rispetto degli spazi minimi richiesti e delle caratteristiche previste per i recinti, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 del d.l.vo 533/92.</p> <p>Tali disposizioni non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.</p>			
Impianti	<p>I pavimenti devono essere non sdruciolevoli ed essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli.</p> <p>Per i vitelli di eta' inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.</p> <p>La zona in cui si coricano i vitelli deve essere pulita. Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti devono essere rimossi con regolarita' per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.</p>			
Condizioni di illuminaz.	<p>Presenza di una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovra' essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00.</p>			
Ispezione (requisiti specifici)	<p>Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno.</p>			
Liberta' di movimento	<p>I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficolta'.</p> <p>I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte.</p> <p>Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni, debbono essere regolarmente esaminati e consentire ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi.</p>			
Alimentaz.	<p>Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno.</p> <p>Deve essere somministrata un'alimentazione adeguata, la quale deve avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di eta' e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di eta' compresa fra le 8 e le 20 settimane.</p> <p>Ai vitelli non dev'essere messa la museruola.</p>			
Somministr. di liquidi	<p>A partire dalla seconda settimana di eta', ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata o poter soddisfare il proprio bisogno in liquidi con altre bevande. Tuttavia i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.</p> <p>Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.</p>			

GIUDIZIO FINALE ED EVENTUALI PROVVEDIMENTI ADOTTATI
(Giudizio finale riferito alla rispondenza a tutti i requisiti previsti dal d.l.vo 146/2001 e d.l.vo 533/92)

.....

Data del controllo o periodo di riferimento (vigilanza continua)

Sottoscrizione da parte del Servizio vet. responsabile

.....

ALLEGATO 3

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

ISPEZIONE IN AZIENDA - SUINI

(D.l.vo 146/2001, d.l.vo 534/92)

Titolare:..... A.S.L. competente:				
Ubicazione dell'azienda:.....(.....)				
Data di costruzione o ultima ristrutturazione dell'azienda	Numero di suini presenti nell'azienda	In deroga per l'utilizzo di attacchi per scrofe e scrofette		
Conformita' ai principali requisiti previsti dal d.l.vo 146/2001 (dir. 98/58/CE)		Conforme	Non conforme	Non verificato
Personale	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze.			
Controllo degli animali	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato. Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali.			
Registraz. dei dati	Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero dei casi di mortalita' constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni.			
Liberta' di movimento	La liberta' di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.			
Requisiti dei fabbricati	I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali. Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze. La circolazione dell'aria, la quantita' di polvere, la temperatura, l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o senza un adeguato periodo di riposo.			
Impianti	Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, dev'essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e dev'essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto.			
Mangimi e altre sostanze	Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuita' per la sua salute e il suo benessere.			
Mutilazioni	Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al d.l.vo 146/2001, punto 19.			
Pratiche di allevamento	Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.			

Conformita' ai principali requisiti previsti dal d.l.vo 534/92 (dir. 91/630/CEE)		Conforme	Non conforme	Non verificato
Stabulazione	<p>Gli animali sono stabulati nel rispetto dei requisiti riguardanti la superficie minima richiesta e l'utilizzo degli attacchi per scrofe e scrofette, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del d.l.vo 534/92.</p> <p>Tali disposizioni non si applicano alle aziende con meno di sei suini o cinque scrofe con i loro lattonzoli.</p>			
Impianti	<p>I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai suini.</p> <p>La zona in cui si coricano i suini deve essere pulita. Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti devono essere eliminati con regolarita' per ridurre gli odori e la presenza di mosche o roditori.</p>			
Condizioni di illuminaz.	<p>Presenza di una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovra' essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00.</p>			
Liberta' di movimento	<p>I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni suino di coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficolta', di avere una zona pulita per il riposo e di vedere altri suini.</p> <p>Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni, debbono essere regolarmente esaminati e consentire ai suini di coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficolta'.</p>			
Alimentaz.	<p>Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno e deve essere fornita loro una alimentazione adeguata.</p> <p>A partire dalla seconda settimana di eta', ogni suino deve poter disporre di acqua fresca adeguata e sufficiente o poter soddisfare il proprio bisogno in liquidi con altre bevande.</p>			
Esigenze comportam.	<p>Per i suini allevati in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano al di la' di un comportamento normale. I suini con costante aggressivita' o vittime dell'aggressivita' vanno isolati o allontanati dal gruppo.</p> <p>Tenuto conto delle condizioni ambientali e della densita' degli animali, oltre alle misure adottate per evitare morsi e altri comportamenti anormali e per soddisfare le esigenze comportamentali, i suini devono poter disporre di paglia o altro materiale o oggetti sostitutivi.</p>			
Verri	<p>La superficie minima di un recinto per verro adulto e' di 6 m2. Occorre tuttavia prevedere una superficie maggiore qualora i recinti siano utilizzati anche per l'accoppiamento.</p>			
Scrofe e scrofette	<p>Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito. Le porcilaie da parto devono essere provviste di strutture per proteggere i lattonzoli.</p>			
Lattonzoli	<p>Ove necessario i lattonzoli devono poter disporre di una fonte di calore. Qualora sia praticata la castrazione nei maschi di più di quattro settimane, deve essere effettuata, sotto anestesia, da un veterinario o da altra persona qualificata.</p> <p>Il mozzamento della coda e dei denti non deve essere sistematico. La troncatura dei denti e' effettuata entro i primi sette giorni di vita, asportando solo la parte terminale degli incisivi.</p> <p>I lattonzoli non devono essere staccati dalla scrofa prima delle tre settimane di eta', a meno che la permanenza presso la madre comporti problemi per la salute ed il benessere degli stessi o della scrofa.</p>			

GIUDIZIO FINALE ED EVENTUALI PROVVEDIMENTI ADOTTATI
(Giudizio finale riferito alla rispondenza a tutti i requisiti previsti dal d.l.vo 146/2001 e d.l.vo 534/92)

.....

Data del controllo o periodo di riferimento (vigilanza continua)

Sottoscrizione da parte del Servizio vet. responsabile

.....

ALLEGATO 4

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

ISPEZIONE IN AZIENDA - GALLINE OVAIOLE

(D.l.vo 146/2001, d.p.r. 233/88)

Titolare:		A.S.L. competente:		
Ubicazione dell'azienda:(.....)		
Data di costruzione o di ultima ristrutturazione dell'azienda		Numero di galline ovaiole presenti		Numero di piani delle batterie
Conformita' ai principali requisiti previsti dal d.l.vo 146/2001 (dir. 98/58/CE)		Conforme	Non conforme	Non verificato
Personale	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze.			
Controllo degli animali	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato. Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali.			
Registraz. dei dati	Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero dei casi di mortalita' constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni.			
Liberta' di movimento	La liberta' di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.			
Requisiti dei fabbricati	I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali. Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze. La circolazione dell'aria, la quantita' di polvere, la temperatura, l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o senza un adeguato periodo di riposo.			
Impianti	Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, dev'essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e dev'essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto.			
Mangimi e altre sostanze	Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuita' per la sua salute e il suo benessere.			
Mutilazioni	Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al d.l.vo 146/2001, punto 19.			
Pratiche di allevamento	Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.			

Conformita' ai principali requisiti previsti dal d.p.r. 233/88 (dir. 88/166/CEE)		Conforme	Non conforme	Non verificato
Gabbie	<p>Le galline ovaiole devono disporre di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno 450 cm² di superficie della gabbia utilizzabile senza restrizioni, - una mangiatoia di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di animali della gabbia, - un abbeveratoio continuo della stessa lunghezza o due abbeveratoi a tettarella o coppetta. <p>L'altezza minima della gabbia deve essere non inferiore a 40 cm per il 65% della superficie e non inferiore a 35 cm in ogni punto. La pendenza del pavimento non deve superare il 14% ovvero 8 gradi.</p> <p>L'apertura delle gabbie deve permettere di estrarre una gallina adulta senza causarle sofferenze inutili o ferite.</p> <p>Le gabbie devono essere sistemate in modo da impedire agli animali di fuggire.</p>			
Impianti	<p>Sono ammissibili batterie a più di tre piani soltanto se opportune attrezzature o misure garantiscono la possibilità di ispezionare senza difficoltà tutti i piani.</p> <p>Ogni attrezzatura meccanica dalla quale dipendano la salute ed il benessere dei volatili deve essere ispezionata almeno una volta al giorno.</p> <p>I dispositivi automatizzati di ventilazione essenziali devono avere un opportuno sistema di allarme.</p> <p>Deve essere assicurato un modo alternativo per alimentare gli animali e assicurare ad essi un ambiente soddisfacente in caso di guasti.</p>			
Condizioni di illuminaz.	In caso di illuminazione artificiale, i volatili devono avere ogni giorno un periodo di riposo di opportuna durata, durante il quale l'intensità luminosa deve essere ridotta in modo da consentire l'adeguato riposo dei volatili.			
Alimentaz. e somministr. di liquidi	Tutti gli animali devono poter disporre ogni giorno di un'alimentazione adeguata, nutriente ed igienica, e costantemente di un'adeguata quantità di acqua fresca, tranne in casi di trattamento terapeutico o profilattico.			

GIUDIZIO FINALE ED EVENTUALI PROVVEDIMENTI ADOTTATI
(Giudizio finale riferito alla rispondenza a tutti i requisiti previsti dal d.l.vo 146/2001 e d.p.r. 233/88)

.....

Data del controllo o periodo di riferimento (vigilanza continua)	Sottoscrizione da parte del Servizio vet. responsabile
.....

MODELLO 5

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI
DATI ANNUALI - VITELLI
RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE
(D.I.vo 146/2001, d.l.vo 533/92 e successive modifiche)

		Si intende per vitelli i bovini di eta' i i i i
Numero totale delle aziende	Numero aziende stabulazione in gruppo	Numero delle aziende ispezionate

INFRAZIONI RISCOSE alle disposizioni del d.l.vo 146/2001 (dir. 98/58/CE)		Numero delle infrazioni	Numero dei provvedimenti	
			Parere (diffida)	Altre sanzioni
Personale	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze.			
Controllo degli animali	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato. Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali.			
Registraz. dei dati	Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero dei casi di mortalita' constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni.			
Liberta' di movimento	La liberta' di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.			
Requisiti dei fabbricati	I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali. Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze. La circolazione dell'aria, la quantita' di polvere, la temperatura, l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o senza un adeguato periodo di riposo.			
Impianti	Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, dev'essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e dev'essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto.			
Mangimi e altre sostanze	Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuita' per la sua salute e il suo benessere.			
Mutilazioni	Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al d.l.vo 146/2001, punto 19.			
Pratiche di allevamento	Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.			

Regione...../Vitelli/200..../

INFRAZIONI RISCONTRATE alle disposizioni del d.l.vo 533/92 (dir. 91/629/CEE)		Numero delle infrazioni	Numero dei provvedimenti i i	
			Parere (diffida)	Altre sanzioni
Stabulazione	<p>Gli animali sono stabulati in gruppo e, nei casi in cui e' consentito, in recinti individuali, nel rispetto degli spazi minimi richiesti e delle caratteristiche previste per i recinti, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 del d.l.vo 533/92.</p> <p>Tali disposizioni non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.</p>			
Impianti	<p>I pavimenti devono essere non sdruciolevoli ed essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli.</p> <p>Per i vitelli di eta' inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.</p> <p>La zona in cui si coricano i vitelli deve essere pulita. Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti devono essere rimossi con regolarita' per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.</p>			
Condizioni di illuminaz.	<p>Presenza di una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovra' essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00.</p>			
Ispezione (requisiti specifici)	<p>Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno.</p>			
Liberta' di movimento	<p>I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficolta'.</p> <p>I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte.</p> <p>Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni, debbono essere regolarmente esaminati e consentire ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi.</p>			
Alimentaz.	<p>Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno.</p> <p>Deve essere somministrata un'alimentazione adeguata, la quale deve avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di eta' e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di eta' compresa fra le 8 e le 20 settimane.</p> <p>Ai vitelli non dev'essere messa la museruola.</p>			
Somministr. di liquidi	<p>A partire dalla seconda settimana di eta', ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata o poter soddisfare il proprio bisogno in liquidi con altre bevande. Tuttavia i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.</p> <p>Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.</p>			

TOTALE INFRAZIONI RISCONTRATE (d.l.vo 146/2001 e d.l.vo 533/92)	Numero totale infrazioni	Numero totale pareri (diffide)	Numero totale altre sanzioni

Nota: Per i campi contenenti più requisiti (Controllo animali, Fabbricati, Impianti, Liberta' movimento, Alimentazione, Somm. liquidi) deve essere fornito, nel rispettivo riquadro, almeno il numero complessivo delle infrazioni, diffide e sanzioni relative al gruppo delle disposizioni riportate.

MODELLO 6

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI
DATI ANNUALI - SUINI
RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE
(D.l.vo 146/2001, d.l.vo 534/92)

		Aziende di suini confinati per i
Numero totale delle aziende	Numero aziende in deroga per l'utilizzo di attacchi per scrofe e scrofette	Numero delle aziende ispezionate

INFRAZIONI RISCOSE alle disposizioni del d.l.vo 146/2001 (dir. 98/58/CE)		Numero delle infrazioni	Numero dei provvedimenti i i	
			Parere (diffida)	Altre sanzioni
Personale	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze.			
Controllo degli animali	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato. Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali.			
Registraz. dei dati	Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero dei casi di mortalita' constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni.			
Liberta' di movimento	La liberta' di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.			
Requisiti dei fabbricati	I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali. Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze. La circolazione dell'aria, la quantita' di polvere, la temperatura, l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o senza un adeguato periodo di riposo.			
Impianti	Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, dev'essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e dev'essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto.			
Mangimi e altre sostanze	Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuita' per la sua salute e il suo benessere.			
Mutilazioni	Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al d.l.vo 146/2001, punto 19.			
Pratiche di allevamento	Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.			

Regione...../Suini/200..../

INFRAZIONI RISCONTRATE alle disposizioni del d.l.vo 534/92 (dir. 91/630/CEE)		Numero delle infrazioni	Numero dei provvedimenti i i	
			Parere (diffida)	Altre sanzioni
Stabulazione	<p>Gli animali sono stabulati nel rispetto dei requisiti riguardanti la superficie minima richiesta e l'utilizzo degli attacchi per scrofe e scrofette, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del d.l.vo 534/92.</p> <p>Tali disposizioni non si applicano alle aziende con meno di sei suini o cinque scrofe con i loro lattonzoli.</p>			
Impianti	<p>I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai suini.</p> <p>La zona in cui si coricano i suini deve essere pulita. Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti devono essere eliminati con regolarità per ridurre gli odori e la presenza di mosche o roditori.</p>			
Condizioni di illuminaz.	<p>Presenza di una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00.</p>			
Liberta' di movimento	<p>I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni suino di coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficoltà, di avere una zona pulita per il riposo e di vedere altri suini.</p> <p>Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni, debbono essere regolarmente esaminati e consentire ai suini di coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficoltà.</p>			
Alimentaz.	<p>Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno e deve essere fornita loro una alimentazione adeguata.</p> <p>A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre di acqua fresca adeguata e sufficiente o poter soddisfare il proprio bisogno in liquidi con altre bevande.</p>			
Esigenze comportam.	<p>Per i suini allevati in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano al di là di un comportamento normale. I suini con costante aggressività o vittime dell'aggressività vanno isolati o allontanati dal gruppo.</p> <p>Tenuto conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali, oltre alle misure adottate per evitare morsi e altri comportamenti anormali e per soddisfare le esigenze comportamentali, i suini devono poter disporre di paglia o altro materiale o oggetti sostitutivi.</p>			
Verri	<p>La superficie minima di un recinto per verro adulto è di 6 m². Occorre tuttavia prevedere una superficie maggiore qualora i recinti siano utilizzati anche per l'accoppiamento.</p>			
Scrofe e scrofette	<p>Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito. Le porcilaie da parto devono essere provviste di strutture per proteggere i lattonzoli.</p>			
Lattonzoli	<p>Ove necessario i lattonzoli devono poter disporre di una fonte di calore. Qualora sia praticata la castrazione nei maschi di più di quattro settimane, deve essere effettuata, sotto anestesia, da un veterinario o da altra persona qualificata.</p> <p>Il mozzamento della coda e dei denti non deve essere sistematico. La troncatura dei denti è effettuata entro i primi sette giorni di vita, asportando solo la parte terminale degli incisivi.</p> <p>I lattonzoli non devono essere staccati dalla scrofa prima delle tre settimane di età, a meno che la permanenza presso la madre comporti problemi per la salute ed il benessere degli stessi o della scrofa.</p>			
<p>TOTALE INFRAZIONI RISCONTRATE (d.l.vo 146/2001 e d.l.vo 534/92)</p>		<p>Numero totale infrazioni</p> <p>.....</p>	<p>Numero totale pareri (diffide)</p> <p>.....</p>	<p>Numero totale altre sanzioni</p> <p>.....</p>

Nota: Per i campi contenenti più requisiti (Controllo animali, Fabbricati, Impianti, Liberta' movimento, Alimentazione, Esigenze comport., Lattonzoli) deve essere fornito, nel rispettivo riquadro, almeno il numero complessivo delle infrazioni, diffide e sanzioni relative al gruppo delle disposizioni riportate.

MODELLO 7

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI
DATI ANNUALI - GALLINE OVAIOLE
RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE
(D.l.vo 146/2001, d.p.r. 233/88)

Numero totale delle aziende	Numero delle aziende ispezionate

INFRAZIONI RISCONTRATE alle disposizioni del d.l.vo 146/2001 (dir. 98/58/CE)		Numero delle infrazioni	Numero dei provvedimenti i i	
			Parere (diffida)	Altre sanzioni
Personale	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze.			
Controllo degli animali	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato. Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali.			
Registraz. dei dati	Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero dei casi di mortalita' constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni.			
Liberta' di movimento	La liberta' di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.			
Requisiti dei fabbricati	I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali. Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze. La circolazione dell'aria, la quantita' di polvere, la temperatura, l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o senza un adeguato periodo di riposo.			
Impianti	Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, dev'essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e dev'essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto.			
Mangimi e altre sostanze	Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuita' per la sua salute e il suo benessere.			
Mutilazioni	Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al d.l.vo 146/2001, punto 19.			
Pratiche di allevamento	Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.			

Regione...../Ovaiole/200..../

INFRAZIONI RISCONTRATE alle disposizioni del d.p.r. 233/88 (dir. 88/166/CEE)		Numero delle infrazioni	Numero dei provvedimenti i i	
			Parere (diffida)	Altre sanzioni
Gabbie	<p>Le galline ovaiole devono disporre di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno 450 cm2 di superficie della gabbia utilizzabile senza restrizioni, - una mangiatoia di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di animali della gabbia, - un abbeveratoio continuo della stessa lunghezza o due abbeveratoi a tettarella o coppetta. <p>L'altezza minima della gabbia deve essere non inferiore a 40 cm per il 65% della superficie e non inferiore a 35 cm in ogni punto. La pendenza del pavimento non deve superare il 14% ovvero 8 gradi.</p> <p>L'apertura delle gabbie deve permettere di estrarre una gallina adulta senza causarle sofferenze inutili o ferite.</p> <p>Le gabbie devono essere sistemate in modo da impedire agli animali di fuggire.</p>			
Impianti	<p>Sono ammissibili batterie a più di tre piani soltanto se opportune attrezzature o misure garantiscono la possibilità di ispezionare senza difficoltà tutti i piani.</p> <p>Ogni attrezzatura meccanica dalla quale dipendano la salute ed il benessere dei volatili deve essere ispezionata almeno una volta al giorno. I dispositivi automatizzati di ventilazione essenziali devono avere un opportuno sistema di allarme.</p> <p>Deve essere assicurato un modo alternativo per alimentare gli animali e assicurare ad essi un ambiente soddisfacente in caso di guasti.</p>			
Condizioni di illuminaz.	In caso di illuminazione artificiale, i volatili devono avere ogni giorno un periodo di riposo di opportuna durata, durante il quale l'intensità luminosa deve essere ridotta in modo da consentire l'adeguato riposo dei volatili.			
Alimentaz. e somministr. di liquidi	Tutti gli animali devono poter disporre ogni giorno di un'alimentazione adeguata, nutriente ed igienica, e costantemente di un'adeguata quantità di acqua fresca, tranne in casi di trattamento terapeutico o profilattico.			

TOTALE INFRAZIONI RISCONTRATE (d.l.vo 146/2001 e d.p.r. 233/88)	Numero totale infrazioni	Numero totale pareri (diffide)	Numero totale altre sanzioni

Nota: Per i campi contenenti più requisiti (Controllo animali, Fabbricati, Gabbie, Impianti) deve essere fornito, nel rispettivo riquadro, almeno il numero complessivo delle infrazioni, diffide e sanzioni relative al gruppo delle disposizioni riportate.

01A12735

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agente consolare onorario in Praia (Capo Verde)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Luigi Zirpoli, Agente consolare onorario in Praia (Capo Verde), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale dell'ambasciata d'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Dakar;

3) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di visti d'ingresso;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

5) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

6) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A12426

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario di Nazareth (Israele)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Michael Paolo Levi, console onorario in Nazareth (Israele), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A12427

Modifica della denominazione dell'Istituto Austriaco di cultura di Roma e Milano, in Forum Austriaco di cultura

L'ambasciata d'Austria in Italia comunica in data 25 ottobre 2001 che, con riferimento all'art. 2 dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi del 14 marzo 1952, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 844 del 9 agosto 1954, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 18 settembre 1954, «l'Istituto Austriaco di cultura» in Roma, ha modificato la propria denominazione in «Forum Austriaco di cultura» in Roma e pertanto l'istruzione di cui all'art. 2 del citato accordo deve intendersi il «Forum Austriaco di cultura» in Roma.

L'ambasciata d'Austria in Italia comunica inoltre che «l'Istituto Austriaco di cultura» in Milano, istituito con scambio di note datate 25 marzo e 14 luglio 1993, ha modificato la propria denominazione in «Forum Austriaco di cultura» in Milano.

01A12568

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della parrocchia «S. Gallicano in Pagno», in Pagno di Sarsina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 ottobre 2001, viene estinta la parrocchia di «S. Gallicano in Pagno», con sede in Pagno di Sarsina (Forlì).

Il provvedimento di estinzione ha efficacia civile dalla data di iscrizione del medesimo nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura di Forlì-Cesena.

01A12396

Estinzione dell'«Arciconfraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Muratori», in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 ottobre 2001, viene estinta l'«Arciconfraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Muratori», con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione ha efficacia civile dalla data di iscrizione del medesimo nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura di Napoli.

01A12503

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.14859-XV.J(2998) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «FOTI 70-1», che i f.lli Foti S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Sinopli (Regio Calabria) - via Contrada Grotte, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.615-XV.J(2704) del 31 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Farfalla 7,5 colore bianco» è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26084-XV.J(2426) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata tre intrecci Paoelli», che la sig.ra Mattei Lorenza intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Tagliacozzo (L'Aquila), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.21928-XV.J(2152) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Pallina Firestar (art. 0906A)», che la Firestar S.r.l., con sede in Orcenico Inferiore di Zoppola (Pordenone), intende importare dalla ditta Red Lantern Firecrackers and Fireworks (Cina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 577/B.26083-XV.J(2427) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata A8 Paoelli», che la sig.ra Mattei Lorenza intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Tagliacozzo (L'Aquila), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22198-XV.J(2213) del 18 ottobre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

- colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore rosso;
- colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore blu;
- colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore argento;
- colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore verde;
- colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
- colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore viola;
- colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore bianco;
- colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
- colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore giallo;
- colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
- colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
- colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
- colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
- colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice verde;

- colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
- colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore rosso;
- colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore blu;
- colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore argento;
- colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore verde;
- colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
- colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore viola;
- colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore bianco;
- colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
- colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore giallo;
- colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
- colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
- colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
- colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
- colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
- colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
- peonia con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore rosso;
- peonia con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore blu;
- peonia con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore argento;
- peonia con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore verde;
- peonia con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
- peonia con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore viola;
- peonia con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore bianco;
- peonia con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
- peonia con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore giallo;
- peonia con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
- peonia con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
- peonia con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
- peonia con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
- peonia con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
- peonia con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
- una ripresa di lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155;
- una ripresa di lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155;
- una ripresa di farfalle con colpo finale Barbagallo calibro 155;
- una ripresa di fischi con colpo finale Barbagallo calibro 155;
- una ripresa di girelle con colpo finale Barbagallo calibro 155;

una ripresa di ululi con colpo finale Barbagallo calibro 155;
 ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore rosso;
 ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore blu;
 ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore argento;
 ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore verde;
 ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
 ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore viola;
 ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore bianco;
 ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
 ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore giallo;
 ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
 ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
 ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
 ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
 ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
 ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
 ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore rosso;
 ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore blu;
 ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore argento;
 ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore verde;
 ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
 ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore viola;
 ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore bianco;
 ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
 ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore giallo;
 ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
 ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
 ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
 ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
 ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
 ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
 ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore blu;
 ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore argento;
 ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore verde;
 ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
 ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore viola;
 ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore bianco;
 ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
 ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore giallo;
 ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
 ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
 ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
 ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
 ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
 ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
 ritardo di farfalle e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155;
 ritardo di girelle e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155;
 ritardo di ululi e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155;
 ritardo di fischi e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155;
 ritardo di sfera e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore rosso;
 ritardo di sfera e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore blu;
 ritardo di sfera e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore argento;
 ritardo di sfera e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore verde;
 ritardo di sfera e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
 ritardo di sfera e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore viola;
 ritardo di sfera e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore bianco;
 ritardo di sfera e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
 ritardo di sfera e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore giallo;
 ritardo di sfera e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
 ritardo di sfera e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
 ritardo di sfera e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
 ritardo di sfera e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
 ritardo di sfera e lampi Ø 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di peonia ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore blu;
 ritardo di peonia ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore argento;
 ritardo di peonia ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore verde;
 ritardo di peonia ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
 ritardo di peonia ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore viola;
 ritardo di peonia ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore bianco;
 ritardo di peonia ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
 ritardo di peonia ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore giallo;
 ritardo di peonia ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
 ritardo di peonia ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
 ritardo di peonia ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
 ritardo di peonia ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
 ritardo di peonia ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
 ritardo di peonia ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 di colore salice rosso,
 che la ditta «Barbagallo Giuseppe - Fabbrica Fuochi Artificiali» intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Santa Venerina (Catania) - contrada Scura di Linare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A12565-01A12573-01A12576-01A12577-01A12578-01A12574

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 novembre 2001

Dollaro USA	0,8788
Yen giapponese	108,99
Corona danese	7,4404
Lira Sterlina	0,62360
Corona svedese	9,3412
Franco svizzero	1,4641
Corona islandese	96,93
Corona norvegese	7,9410
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57425
Corona ceca	33,147
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,65
Litas lituano	3,5141
Lat lettone	0,5527
Lira maltese	0,4013
Zloty polacco	3,5870

Leu romeno	27650
Tallero sloveno	219,5411
Corona slovacca	43,291
Lira turca	1298000
Dollaro australiano	1,6830
Dollaro canadese	1,4000
Dollaro di Hong Kong	6,8534
Dollaro neozelandese	2,1148
Dollaro di Singapore	1,6124
Won sudcoreano	1107,29
Rand sudafricano	8,7390

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è **1936,27**.

01A12860

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica concernente: estratto provvedimento UAC/II/845 del 6 dicembre 2000 della specialità medicinale «Zolistam».

Nella parte del comunicato concernente «Estratto provvedimento UAC/II/845 del 6 dicembre 2000 della specialità medicinale ZOLISTAM», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2000.

Alla pag. 66 seconda colonna aggiungasi le seguenti confezioni:

- A.I.C. n. 032311019/M - 10 compresse 10 mg blister;
- A.I.C. n. 032311033/M - 30 compresse 10 mg blister;
- A.I.C. n. 032311045/M - 10 compresse 10 mg tubo securitainer;
- A.I.C. n. 032311058/M - 15 compresse 10 mg tubo securitainer;
- A.I.C. n. 032311060/M - 30 compresse 10 mg tubo securitainer.

01A12444

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tanatril»

Estratto provvedimento UPC/II/1051 del 29 ottobre 2001

Specialità medicinale: TANATRIL.

Confezioni:

- 034148015/M - 7 compresse 2,5 mg in blister;
- 034148027/M - 14 compresse 2,5 mg in blister;
- 034148039/M - 28 compresse 2,5 mg in blister;
- 034148041/M - 7 compresse 5 mg in blister;
- 034148054/M - 14 compresse 5 mg in blister;
- 034148066/M - 28 compresse 5 mg in blister;
- 034148078/M - 7 compresse 10 mg in blister;
- 034148080/M - 14 compresse 10 mg in blister;
- 034148092/M - 28 compresse 10 mg in blister;
- 034148104/M - 7 compresse 20 mg in blister;
- 034148116/M - 14 compresse 20 mg in blister;
- 034148128/M - 28 compresse 20 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0260/001-004/W015.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento della sezione 4.8 (effetti indesiderati) del riassunto delle caratteristiche del prodotto come richiesto dal Regno Unito come RMS.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dallo data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12451

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Berocca Calcio e Magnesio».

Estratto provvedimento UPC/II/1052 del 29 ottobre 2001

Specialità medicinale: BEROCCA CALCIO E MAGNESIO.

Confezioni:

- 034825012/M - 10 cpr effervescenti in tubo alluminio;
- 034825024/M - 20 cpr effervescenti in tubo alluminio;
- 034825036/M - 10 cpr effervescenti in tubo plastica;
- 034825048/M - 20 cpr effervescenti in tubo plastica.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0111/001/-W001.

Tipo di modifica: modifica del ciclo di invio dello PSUR.

Modifica apportata: modifica del ciclo di invio del prossimo periodic safety update report che sarà inviato insieme al prossimo rinnovo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12452

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Orthoclone OKT3»

Estratto provvedimento UPC/II/1053 del 29 ottobre 2001

Specialità medicinale: ORTHOCLONE OKT3.

Confezioni: 025815010/M - e. v. 5 fiale 5 ml (1 mg/ml).

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0000/001/-W032.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di un metodo alternativo di purificazione delle cellule T per l'utilizzo nel saggio di attività del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1054 del 29 ottobre 2001

Specialità medicinale: ORTHOCLONE OKT3.

Confezioni: 025815010/M - e.v. 5 fiale 5 ml (1 mg/ml).

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0000/001/-W034.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica nei processi di controllo durante la produzione della specialità: introduzione di uno strumento alternativo (millipore integritest exacta, in sostituzione del modello precedente millipore integritest II) per testare l'integrità del filtro.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12468 - 01A12469

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ratacand plus»

Estratto provvedimento UPC/II/1056 del 29 ottobre 2001

Specialità medicinale: RATACAND PLUS.

Confezioni:

- 034186015/M - «8/12,5» 7 compresse in blister;
- 034186027/M - «8/12,5» 14 compresse in blister;
- 034186039/M - «8/12,5» 15 compresse in blister;
- 034186041/M - «8/12,5» 28 compresse in blister;
- 034186054/M - «8/12,5» 30 compresse in blister;
- 034186066/M - «8/12,5» 50 compresse in blister;
- 034186078/M - «8/12,5» 56 compresse in blister;
- 034186080/M - «8/12,5» 98 compresse in blister;
- 034186092/M - «8/12,5» 98 × 1 compresse in blister;
- 034186104/M - «8/12,5» 100 compresse in blister;
- 034186116/M - «8/12,5» 300 compresse in blister;
- 034186128/M - «8/12,5» 100 compresse in flacone;
- 034186130/M - «16/12,5» 7 compresse in blister;
- 034186142/M - «16/12,5» 14 compresse in blister;
- 034186155/M - «16/12,5» 15 compresse in blister;
- 034186167/M - «16/12,5» 28 compresse in blister;
- 034186179/M - «16/12,5» 30 compresse in blister;
- 034186181/M - «16/12,5» 50 compresse in blister;
- 034186193/M - «16/12,5» 56 compresse in blister;
- 034186205/M - «16/12,5» 98 compresse in blister;
- 034186217/M - «16/12,5» 98 × 1 compresse in blister;
- 034186229/M - «16/12,5» 100 compresse in blister;
- 034186231/M - «16/12,5» 300 compresse in blister;
- 034186243/M - «16/12,5» 100 compresse in flacone.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0162/001-002/-W014.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in seguito al 6° PSUR (periodic safety update report).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12470

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zomig»

Estratto provvedimento UPC/II/1057 del 29 ottobre 2001

Specialità medicinale: ZOMIG.

Confezioni:

- 033345012M - 3 compresse film rivestite 2,5 mg;
 033345024/M - 6 compresse film rivestite 2,5 mg;
 033345036/M - 6 compresse film rivestite 2,5 mg con contenitore;
 033345048/M - 12 compresse film rivestite 2,5 mg;
 033345051/M - 18 compresse film rivestite 2,5 mg;
 033345063/M - 3 compresse film rivestite 5 mg;
 033345075/M - 6 compresse film rivestite 5 mg;
 033345087/M - 6 compresse film rivestite 5 mg con contenitore;
 033345099/M - 12 compresse film rivestite 5 mg;
 033345101/M - 18 compresse film rivestite 5 mg;
 033345113/M - «RAPIMELT» 1 strip, 2 compresse con contenitore;
 033345125/M - «RAPIMELT» 1 strip, 2 compresse;
 033345137/M - «RAPIMELT» 1 strip, 6 compresse;
 033345149/M - «RAPIMELT» 1 strip, 6 compresse con contenitore;
 033345152/M - «RAPIMELT» 2 strip, 6 compresse.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0128/001-003/W010.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni: 1-2-4.2-4.3-4.4-4.5-4.7-4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12471

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Azatioprina»

Estratto provvedimento UPC/II/1058 del 29 ottobre 2001

Specialità medicinale: AZATIOPRINA.

Confezioni:

- 034524013/M - 50 mg, 20 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers;
 034524025/M - 50 mg, 30 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers;
 034524037/M - 50 mg, 50 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers;
 034524049/M - 50 mg, 100 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers;
 034524052/M - 50 mg, 500 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers;
 034524064/M - 50 mg, 1000 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers;
 034524076/M - 50 mg, 20 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto;
 034524088/M - 50 mg, 30 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto;
 034524090/M - 50 mg, 50 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto;
 034524102/M - 50 mg, 100 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto;
 034524114/M - 50 mg, 500 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto;
 034524126/M - 50 mg, 1000 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto;
 034524138/M - 50 mg, 20 compresse rivestite con film in blister;
 034524140/M - 50 mg, 30 compresse rivestite con film in blister;
 034524153/M - 50 mg, 50 compresse rivestite con film in blister;
 034524165/M - 50 mg, 100 compresse rivestite con film in blister.

Titolare A.I.C.: Generics (UK) limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0146/002/W003.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di una linea di rottura su un lato delle compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12472

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trizadol»

Estratto provvedimento UPC/II/1059 del 29 ottobre 2001

Specialità medicinale: TRIZADOL.

Confezioni:

- 034244018/M - 5 mg, 3 compresse blister;
 034244020/M - 5 mg, 6 compresse blister;
 034244032/M - 5 mg, 12 compresse blister;
 034244044/M - 10 mg, 3 compresse blister;
 034244057/M - 10 mg, 6 compresse blister;
 034244069/M - 10 mg, 12 compresse blister;
 034244071/M - RPD 5 mg 3 liofilizzati orali blister;
 034244083/M - RPD 5 mg 6 liofilizzati orali blister;
 034244095/M - RPD 5 mg 12 liofilizzati orali blister;
 034244107/M - RPD 10 mg 3 liofilizzati orali blister;

034244119/M - RPD 10 mg 6 liofilizzati orali blister;

034244121/M - RPD 10 mg 12 liofilizzati orali blister.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0144/001-004/W013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta della necrolisi dermospastica tra gli effetti indesiderati in seguito al 5° periodic safety update report.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12473

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Symbicort»

Estratto provvedimento UPC/II/1061 del 31 ottobre 2001

Specialità medicinale: SYMBICORT.

Confezioni:

035194012/M - «Turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 160/4,5 mcg;

035194024/M - «Turbohaler» 10 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;

035194036/M - «Turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;

035194048/M - «Turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;

035194051/M - «Turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;

035194063/M - «Turbohaler» 1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcg;

035194075/M - «Turbohaler» 3 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;

035194087/M - «Turbohaler» 2 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;

035194099/M - «Turbohaler» 10 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;

035194101/M - «Turbohaler» 18 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;

035194113/M - «Turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 80/4,5 mcg;

035194125/M - «Turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg;

035194137/M - «Turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg;

035194149/M - «Turbohaler» 10 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg;

035194152/M - «Turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg;

035194164/M - «Turbohaler» 1 inalatore 120 dosi 80/4,5 mcg;

035194176/M - «Turbohaler» 2 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg;

035194188/M - «Turbohaler» 3 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg;

035194190/M - «Turbohaler» 10 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg;

035194202/M - «Turbohaler» 18 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/229-230/001/W008.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del saggio di determinazione delle impurezze e dei prodotti di degradazione della sostanza attiva formoterolo fumarato, nel prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12450

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terbifex»

Estratto provvedimento UPC/II/1062 del 31 ottobre 2001

Specialità medicinale: TERBIFEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 028630059/M - soluzione dermatologica 1% flacone 30 ml;

A.I.C. n. 028630061/M - spray dermatologico 1% flacone 30 ml;

A.I.C. n. 028630111/M - spray flacone da 15 ml.

Titolare A.I.C.: Fagen S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0207/001-002/W05 e W09.

Tipo di modifica: aggiornamento medica chimico/farmaceutica e nuovo sito di produzione.

Modifica apportata: nuove edizioni delle procedure di controllo per solventi, reagenti, materiali di partenza ed intermedi e modifiche minori ai controlli in process ed aggiunta del sito alternativo Novartis Limited (IR) per la produzione della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12448

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daskil»

Estratto provvedimento UPC/II/1063 del 31 ottobre 2001

Specialità medicinale: DASKIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 028629057 - soluzione dermatologica 1% flacone 30 ml;

A.I.C. n. 028629069 - spray dermatologico 1% flacone 30 ml;

A.I.C. n. 028629119 - spray flacone da 15 ml.

Titolare A.I.C.: L.P.B. Istituto farmaceutico S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0207/001-002/W05 e W09.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica e nuovo sito di produzione.

Modifica apportata: nuove edizioni delle procedure di controllo per solventi, reagenti, materiali di partenza ed intermedi e modifiche minori ai controlli in process ed aggiunta del sito alternativo Novartis Limited (IR) per la produzione della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12447

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lamisil»

Estratto provvedimento UPC/II/1064 del 31 ottobre 2001

Specialità medicinale: LAMISIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 028176055/M - soluzione dermatologica 1% flacone 30 ml;

A.I.C. n. 028176067/M - spray dermatologico 1% flacone 30 ml;

A.I.C. n. 028176117/M - spray flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Novartis farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0207/001-002/W05 e W09.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica e nuovo sito di produzione.

Modifica apportata: nuove edizioni delle procedure di controllo per solventi, reagenti, materiale di partenza ed internamenti e modifiche minori ai controlli in process ed aggiunta del sito alternativo Novartis limited (IR) per la produzione della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12446

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hemofil M»

Estratto provvedimento UPC/II/1065 del 31 ottobre 2001

Specialità medicinale: HEMOFIL M.

Confezioni:

A.I.C. n. 027128014/M - IV 1 flac. liof. 1000 UI + 1 flac. 10 ml;

A.I.C. n. 027128026/M - IV 1 flac. liof. 500 UI + 1 flac. 10 ml.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0014/001-003/W007.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della concentrazione dell'acido acetico da 10 Mm a 50 mM, variazione del metodo di estrazione dell'HCV RNA ed introduzione del test RNA per HIV1/HIV2, introduzione del NAT test per il virus dell'epatite A.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12445

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flumequine 50% liquida IZA»

Estratto decreto n. 204 del 25 ottobre 2001

Medicinale veterinario prefabbricato FLUMEQUINE 50% LIQUIDA IZA.

Titolare A.I.C.: I.Z.A. S.r.l., via Golfarelli n. 84 - 47100 Forlì.

Produttore: la società Neofarma S.r.l., via Emilia km 18 n. 1854 - Longiano (Forlì Cesena).

Confezione autorizzata e numeri A.I.C.:

bottiglia da 1 kg, A.I.C. n. 102625011;

tanica da 5 kg, A.I.C. n. 102625023.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principi attivi:

flumequine 500 g;

eccipienti: sodio idrossido 80 g, acqua depurata q.b. a 1000 g;

specie di destinazione: broilers.

Indicazioni terapeutiche: colibacillosi, salmonellosi e pasteurellosi.

Tempo di attesa: broilers: due giorni.

Validità: dodici mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12465

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Biosol 220»

Estratto decreto n. 205 del 25 ottobre 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi BIOSOL 220.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch n. 1/2 - 20152 Milano.

Produttore: la società Pharmacia & Upjohn Animal Health Limited, Corby, Northants, U.K.

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

sacco da 2 kg, A.I.C. n. 102928013;

sacco da 5 kg, A.I.C. n. 102928025;

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102928037.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principi attivi: neomicina solfato 220 g (equivalente a base 154 g);

eccipienti: paraffina liquida leggera 10 g, buccette di soia q.b. a 1000 g;

specie di destinazione: suini, polli da carne e galline ovaiole.

Indicazioni terapeutiche: è indicato nelle diarree sostenute da microrganismi sensibili alla neomicina, e nelle infezioni gastrointestinali dei suini, dei polli da carne e delle galline ovaiole.

Tempo di attesa: carne e uova: nessun tempo di attesa.

Validità: sessanta mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12466

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Voren Retard»

Estratto provvedimento n. 207 del 25 ottobre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario VOREN RETARD sospensione iniettabile nella confezione flacone multidose da 50 ml - A.I.C. n. 100207012.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Reggello (Firenze), località Prulli, 103/c, codice fiscale 00421210485.

Oggetto del provvedimento: modifica officina di produzione.

È autorizzato, per la specialità in questione, la modifica della denominazione del sito di produzione del principio attivo da Roussel Uclaf a Aventis Pharma Hoechst Marion Roussel con sede in 102, Route de Noisy - 93235 Romainville Francia.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12458

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Voren»*Estratto provvedimento n. 208 del 25 ottobre 2001*

Specialità medicinale per uso veterinario VOREN sospensione iniettabile nelle confezioni flacone multidose da 15 ml e da 50 ml, flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100206.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Reggello (Firenze), località Prulli, 103/c.

Oggetto del provvedimento: modifica officina di produzione.

È autorizzato, per la specialità in questione, la modifica della denominazione del sito di produzione del principio attivo da Roussel Uclaf a Aventis Pharma Hoechst Marion Roussel con sede in 102, Route de Noisy - 93235 Romainville Francia.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12459**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis G+ND».***Estratto provvedimento n. 209 del 25 ottobre 2001*

Prodotto medicinale per uso veterinario NOBILIS G+ND nella confezione flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101887026.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in dalla Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta del sito alternativo per il confezionamento finale.

È autorizzato il confezionamento finale del medicinale per uso veterinario suindicato anche presso Laboratorios Intervet S.A. Poligono El Montalvo Apartado 3006 - Salamanca (Spagna).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12460**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis IB multi+G+ND».***Estratto provvedimento n. 210 del 25 ottobre 2001*

Prodotto medicinale per uso veterinario NOBILIS IB multi+G+ND nella confezione flacone da 1000 dosi (500 ml) - A.I.C. n. 100275015.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in dalla Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta del sito alternativo per il confezionamento finale.

È autorizzato il confezionamento finale del medicinale per uso veterinario suindicato anche presso Laboratorios Intervet S.A. Poligono El Montalvo Apartado 3006 - Salamanca (Spagna).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12461**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis REO+IB+G+ND».***Estratto provvedimento n. 211 del 25 ottobre 2001*

Prodotto medicinale per uso veterinario NOBILIS REO+IB+G+ND nella confezione flacone da 1000 dosi (500 ml) - A.I.C. n. 101905016.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in dalla Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta del sito alternativo per il confezionamento finale.

È autorizzato il confezionamento finale del medicinale per uso veterinario suindicato anche presso Laboratorios Intervet S.A. Poligono El Montalvo Apartado 3006 - Salamanca (Spagna).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12462**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis IB+G+ND».***Estratto provvedimento n. 212 del 25 ottobre 2001*

Prodotto medicinale per uso veterinario NOBILIS IB+G+ND nella confezione flacone da 1000 dosi (500 ml) - A.I.C. n. 101918011.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in dalla Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta del sito alternativo per il confezionamento finale.

È autorizzato il confezionamento finale del medicinale per uso veterinario suindicato anche presso Laboratorios Intervet S.A. Poligono El Montalvo Apartado 3006 - Salamanca (Spagna).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12463**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Gumboro».***Estratto provvedimento n. 213 del 25 ottobre 2001*

Prodotto medicinale per uso veterinario NOBILIS GUMBORO inact, nella confezione flacone da 1000 dosi (500 ml) - A.I.C. n. 101888016.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in dalla Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta del sito alternativo per il confezionamento finale.

È autorizzato il confezionamento finale del medicinale per uso veterinario suindicato anche presso Laboratorios Intervet S.A. Poligono El Montalvo Apartado 3006 - Salamanca (Spagna).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12464

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetrimoxin»*Estratto provvedimento n. 214 del 30 ottobre 2001*

Medicinale per uso veterinario VETRIMOXIN compresse.
Modifica denominazione officina di produzione;

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., Lungomare Pirandello, 8 - Porto Empedocle (Agrigento).

Confezioni: Blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102217015.

È autorizzata la modifica di denominazione dello stabilimento di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Sanofi Sante Nutrition Animale a Ceva Sante Animale - Libourne Cedex - Francia.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12457**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo-tardocillina 12,5».***Estratto provvedimento n. 214 del 31 ottobre 2001*

Specialità medicinale: NEO-TARDOCILLINA 12,5.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100244033.

È autorizzata la produzione della specialità medicinale sopraindicata, attualmente prodotta a Gerona (Spagna) presso l'officina Fort Dodge Veterinaria S.A., anche presso l'officina S.P. Veterinaria S.A., di Riudoms (Terragona) Spagna.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12456**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo-permastite».***Estratto provvedimento n. 215 del 31 ottobre 2001*

Specialità medicinale: NEO-PERMASTITE.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Vaas S.p.a., via Siena, 268, Capocolle di Bertinoro (Forlì), 00876330408.

Confezioni:

12 tubi-siringa da 5 g cad. asciutta - A.I.C. n. 101456010;

12 tubi-siringa da 5 g cad. lattazione - A.I.C. n. 101456022.

È autorizzata la produzione della specialità medicinale sopraindicata, attualmente prodotta a Parma presso l'officina Collalto S.r.l., anche presso l'officina S.P. veterinaria, di Riudoms (Terragona) Spagna.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12455**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo-kanapront».***Estratto provvedimento n. 216 del 31 ottobre 2001*

Specialità medicinale: NEO-KANAPRONT.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Vaas S.p.a., via Siena, 268, Capocolle di Bertinoro (Forlì), 00876330408.

Confezioni: flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101463014.

È autorizzata la produzione della specialità medicinale sopraindicata, attualmente prodotta a Parma presso l'officina Collalto S.r.l., anche presso l'officina S.P. Veterinaria, di Riudoms (Terragona) Spagna.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12454**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo-Gentasum 10».***Estratto provvedimento n. 217 del 31 ottobre 2001*

Specialità medicinale: NEO-GENTASUM 10.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Vaas S.p.a., via Siena, 268, Capocolle di Bertinoro (Forlì), 00876330408.

Confezioni:

flacone da 100 ml al 10% - A.I.C. n. 100141035;

flacone da 500 ml al 10% - A.I.C. n. 100141050.

È autorizzata la produzione della specialità medicinale sopraindicata, attualmente prodotta a Parma presso l'officina Collalto S.r.l., anche presso l'officina S.P. Veterinaria, di Riudoms (Terragona) Spagna.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12453

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Family a r.l.», in Minturno

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Family a r.l.», con sede in Minturno (costituita rogito notaio Ranucci Raffaele Terracina in data 15 marzo 1988, repertorio n. 16486) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A12569

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Monte Campese a r.l.», in Formia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa: «Monte Campese a r.l.», con sede in Formia (costituita rogito notaio Bartolomeo Gino di Formia in data 16 luglio 1990, repertorio n. 69922) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A12570

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Mediterraneo a r.l.», in Latina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa: «Mediterraneo a r.l.», con sede in Latina (costituita rogito notaio Lottini Massimo di Latina in data 26 marzo 1993, repertorio n. 21887) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A12571

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*